



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei magistrati:

dr.ssa **Marianna GALIOTO** Presidente

dott. **Angelo MAMBRIANI** Giudice

dott. **Guido VANNICELLI** Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. **53043/2009** R.g. promossa da  
**FERAX MERCHANT S.p.A. unipersonale** (c.f. 05468170963) e **SAPORITALIA S.p.A.** (c.f. 05948620967), elettivamente domiciliate in Milano, viale Premuda 21, presso l' avv. Amedeo Angelo ROVATTI, ma rappresentate e difese dall'avv. Benedetto MIGLIACCIO

**attori**

contro

**SOCIETA' PARTECIPAZIONI ALIMENTARI S.R.L. in liquidazione** (c.f. 01477730996), elettivamente domiciliata in Milano, via Settala 20, presso i procuratori e difensori avv. Roberto DIENA e Vincenzo MERLI

**STEFANO TOMBETTI** (c.f. TMBSFN59R31H501T), elettivamente domiciliato in Milano, viale Bianca Maria 23, presso il procuratore e difensore avv. Paola BALZARINI

**STEFANIA LAMANNA** (c.f. LMNSFN71S47E038C), elettivamente domiciliata in Milano, via Fratelli Campi 2, presso l'avv. Federica Laura ISNARDI, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Chiara AZZOLINI e Annabella BRUMANA

**LUCA PIZIO** (c.f. PZILCU63L10D251Q), elettivamente domiciliato in Milano, via Settala 20, presso il procuratore e difensore avv. Simonetta PONTA, che lo rappresenta unitamente all'avv. Roberto PIZIO

**ENRICO MARIA CITTERIO** (c.f. CTTNCM25P05I470P) e **NOVACITT HOLDINGS S.p.A.** (c.f. 01422110997), elettivamente domiciliati in Milano, piazzale De Agostini 3, presso l'avv. Francesca Paola BORIO, ma rappresentati e difesi dall'avv. Teodorico DELFINI

**ALESSANDRA CITTERIO** (c.f. CTTLN60L67Z110N), **ANTONIETTA CITTERIO** (c.f. CTTNNT64C65Z133M), **ELENA CITTERIO** (c.f. CTTLNE58L68H183P) e **PAOLO CITTERIO** (c.f. CTTPLA62R22Z133U), elettivamente domiciliati fuori dal circondario del Tribunale presso il procuratore e difensore avv. Filippo BRANCATI

**convenuti**

e nei confronti di

**ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON sottoscrittori delle polizze di assicurazione n. 1481369, 1510892 e 1537373**, elettivamente domiciliati in Milano, via Agnello 12, presso i procuratori e difensori avv. Anthony PEROTTO e Michele ZUCCA  
**GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.**, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Pio XI n. 1, presso il procuratore e difensore avv. Andrea RESCIGNO, che la rappresenta unitamente all'avv. Ernesto GRANDINETTI

**CNA INSURANCE COMPANY Limited** (C.F. 01610800995), elettivamente domiciliata in Milano, via Sant'Andrea 3, presso i procuratori e difensori avv. Gianfranco PUOPOLO e Rossana VANACORE

**terzi chiamati** (i primi due da Stefania Lamanna, l'ultima da Luca Pizio)

**CONCLUSIONI**

**Parte attrice** così precisa le proprie conclusioni istruttorie e di merito<sup>1</sup>:

In via processuale voglia disporre l' ammissione delle seguenti istanze istruttorie

**PROVA COSTITUENDA**

**Interrogatorio Formale e Prova per Testimoni**

\*\*\*\*\*

Capitolo Primo: Sugli antefatti – sulla situazione economico/patrimoniale di D.L. e del gruppo e sulle iniziative assunte per garantire la sua sopravvivenza nella crisi industriale ed economico finanziaria sino al partenariato finanziario

Si chiede l' Interrogatorio formale di

1. ~~Dott. Alberto Fasee, Legale rappresentante di SOC. S. P. A. S.R.L. 'in liquidazione'~~
2. Enrico Maria Citterio, Presidente del C.d.A. di Novacitt Holdings
3. Paolo Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
4. Alessandra Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
5. **TOMBETTI** Stefano
6. **CITTERIO** Enrico Maria
7. **CITTERIO** Alessandra,
8. **CITTERIO** Antonietta
9. **CITTERIO** Elena
10. **CITTERIO** Paolo
11. **LAMANNA** Stefania
12. **PIZIO** Luca

sui seguenti capitoli preceduti da se Vero che:

1. Lo scioglimento dei vincoli di reciproca partecipazione tra il gruppo di aziende afferenti alla D. Lazzaroni ed il gruppo "Citterio Salumi" ha determinato per le società divenute titolari delle prime, tra il 2003 ed il 2007, la necessità di un fabbisogno finanziario di oltre € 21.000.000,00 che è stato fronteggiato senza apporti diretti dei rispettivi soci (S.P.A. per D. Lazzaroni, Novacitt Holding per S.p.a., Famiglia Citterio per Novacitt Holdings) ma con l' ulteriore indebitamento
2. L' ulteriore indebitamento – prevalentemente di origine bancaria – attraverso specifiche strategie è stato riversato integralmente sulle società del gruppo nel mentre, nel periodo tra il 2004 ed il 2007, vi è stata la contemporanea liberazione dei sigg. ri Enrico Maria, Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO da tutte le garanzie personali originariamente prestate per sostenere la struttura finanziaria dell' operazione di scorporo delle "aziende Lazzaroni" dal gruppo "Cittario Salumi"
3. In tale contesto temporale – dagli anni 2004-2007 - il sistema finanziario, economico e produttivo delle società del gruppo Citterio/Novacitt è entrato in crisi e la soc. S.P.A. per procurare la provvista economica indispensabile alla sopravvivenza dell' unica società con mansioni operative - la Soc. D. Lazzaroni C. - ha negoziato ed ottenuto un ulteriore finanziamento di € 5.500.000,00 (in scadenza

<sup>1</sup> Le parti barrate -frutto della cortesia dell'avv. Migliaccio- sono state lasciate tali per evidenziare le originarie domande rinunciate a seguito della transazione del 4/8/2011 di cui si dirà ampiamente nel testo. Trattasi pertanto di domande non più riproposte al Tribunale in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, sebbene qui ancora leggibili sotto la barratura.

al 31.01.2008) concesso da Banca Intesa S. Paolo; a garanzia della restituzione ha offerto in pegno le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale di D.L.

4. La soc. S.P.A. all'epoca del finanziamento bancario aveva già contemporaneamente in corso una operazione di riduzione del proprio pesante indebitamento diretto, che era fondata unicamente sull'introito del canone di locazione dei cespiti industriali che avrebbe dovuto corrisponderle la soc. D. Lazzaroni nel mentre questa però, per la crisi industriale che attraversava, non era in grado di sostenerlo
5. La soc. S.P.A. ha utilizzato la provvista ricavata dal finanziamento di cui sopra per evitare il tracollo della soc. D.L. e difatti il danaro è stato riversato integralmente nelle casse di D.L. nell'ambito dell'operazione S.P.A. – D.L. descritta quale “finanziamento soci”.
6. Il finanziamento bancario conseguito da S.P.A. era in scadenza al gennaio 2008 senza che con mezzi diretti o propri ciascuna delle società facenti capo direttamente od indirettamente a NOVACITT Holdings – e quindi agli azionisti sigg. ri Citterio - potesse provvedere alla restituzione (D.L. verso S.P.A. ed a sua volta S.P.A. verso la Banca).
7. L'azionariato di S.P.A. – e quindi la Novacitt Holdings facente capo alla Famiglia Citterio – era cosciente che l'intero impalcato del gruppo, di D.L. e di S.P.A., dal 2004 in poi finanziava le perdite con ulteriori debiti, ed era consapevole che non vi fosse alcuna possibilità che le società operative rinvenissero nel circolante le risorse ed i margini per fronteggiare le esposizioni.
8. L'incremento dei costi e delle materie prime verificatosi nel periodo 2005-2007 aveva solo aggravato la situazione di crisi gestionale ed indebitamento di D.L., già presente nelle carte contabili
9. L'apparato produttivo di D.L. nel periodo 2004-2007 era già in crisi per l'obsolescenza e la mancanza di manutenzione dei macchinari, per la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, per la tensione finanziaria e le pregresse esposizioni nei confronti dei fornitori, per i ritardi e gli inadempimenti nelle consegne verso i principali clienti.
10. La scadenza del termine di rientro del finanziamento garantito da pegno su azioni D.L. imponeva alla soc. S.P.A. – e per essa al suo azionariato - di provvedere “immediatamente” all'immissione di una consistente provvista finanziaria per la materiale impossibilità di reperire altre risorse con l'indebitamento e scongiurare gli effetti dell'inadempimento di D.L. verso SPA nella restituzione del finanziamento soci (e conseguentemente di SPA verso le Banche nella restituzione del finanziamento) con correlativo esercizio del pegno sulle azioni D.L. da parte del ceto bancario.
11. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale nel corso degli esercizi dal 2004 al 2007 hanno rappresentato all'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings l'impossibilità di reperire dalla gestione caratteristica le ingenti risorse proprie necessarie a fronteggiare le scadenze, ed hanno invitato i soci ad eseguire i rispettivi apporti per non compromettere definitivamente gli assetti economici e finanziari del gruppo.
12. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale hanno evidenziato all'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings nel corso degli esercizi 2005,

- 2006 e 2007 che unica alternativa plausibile all' utilizzo di risorse proprie da parte dei soci era rappresentata dal fallimento o dalla dismissione delle attività.
13. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings nel corso degli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 avevano avuto conoscenza della indisponibilità dei soci ad eseguire gli apporti corrispondenti al fabbisogno economico e finanziario del gruppo.
  14. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l' azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings durante gli esercizi 2004, 2005, 2006, 2007 - ed anche quando hanno avallato l' indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni - erano pienamente consapevoli della crisi d' impresa e delle difficoltà economiche, finanziarie e produttive che involgevano l' unico asset operativo rappresentato dalla sola "azienda Lazzaroni" nonché della sua incapacità a fronteggiare esposizioni a breve.
  15. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l' azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, quando hanno avallato l' ulteriore indebitamento Bancario di S.P.A. (garantito da pegno su azioni D.L.), erano pienamente consapevoli della mancanza endemica di risorse finanziarie proprie di D.L., della crisi produttiva ed aziendale in corso e che sotto il profilo economico i cespiti di proprietà di S.P.A. (immobili industriali siti in Lainate (MI) destinati ad ospitare l' attività produttiva di D.L.) erano già saturati dalle garanzie esposte verso il ceto bancario per il pagamento di mutui fronteggiabili unocamente dalle risorse provenienti dalla gestione caratteristica di D.L.
  16. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l' azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, quando hanno avallato l' ulteriore indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni, erano pienamente consapevoli che tale ulteriore indebitamento era assunto nella certezza di determinare l' insolvenza del gruppo, attesa la crisi industriale in atto
  17. Il Collegio Sindacale della D.Lazzaroni negli anni dal 2004 al 2007 ha più volte riscontrato, senza però esercitare le azioni imposte dalla legge a tutela del ceto creditore, l' esistenza degli indicatori dello stato di default economico/finanziario e produttivo della società, con integrale erosione del capitale di rischio investito, rappresentati da:
    - a. continua cancellazione degli ordini, talvolta dei contratti, da parte dei maggiori clienti della società e parimenti omessa indicazione delle difficoltà, se non impossibilità, di stipularne di nuovi;
    - b. presa d'atto del default produttivo per cui la struttura industriale lavorava in costante perdita;
    - c. rappresentazione delle reali, assolute e non prorogabili necessità di esborsi finanziari veri incompatibili con le "fittizie operazioni" contabili registrate nel triennio 2005, 2006 e 2007 eseguite a mero scopo di non incorrere in " default tecnici".
  18. In relazione allo stato dei conti della D.L. il Collegio Sindacale dal 2004 al 2007 ha segnalato più volte agli amministratori ed ai soci l' esigenza di eseguire la ricapitalizzazione "con danaro fresco" e che senza tale operazione, a fronte delle gravissime perdite di esercizio emerse, era necessaria una sottostima delle perdite per garantire un formale equilibrio patrimoniale.

19. Sino a chiusura dell' esercizio 2007 nessun versamento di danaro veniva concretamente eseguito a far tempo dagli anni dal 2004 al 2007 nella completa "inerzia" degli amministratori e del Collegio Sindacale della società D.L., limitatasi ad iscrivere in conto capitale una cifra (5 mln di euro) in realtà costituita dalla rinuncia ai debiti verso soci presenti nel bilancio al 31 dicembre 2006.
20. Amministratori e soci di D.L. dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato - a partire dall' esercizio 2004 - il default economico finanziario ed industriale della D.L. hanno omesso ogni iniziativa di capitalizzazione per la difesa ed il rilancio, ovvero per la svalutazione dei marchi e delle partecipazioni nella controllata americana limitandosi ad una sottostima delle perdite
21. Amministratori e soci di D.L., quando il Collegio Sindacale nel 2004 ha rilevato i numeri e l' entità delle perdite certe relative a debiti tributari risultanti da cartelle notificate, contenziosi con dipendenti e ingiunzioni di fornitori, le hanno occultate attraverso la sottostima del fondo rischi e la mancata appostazione al passivo i perdite certe.
22. Amministratori e soci di D.L., dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato la necessità di operare la contabilizzazione della perdita scaturente dalla svalutazione dei marchi e della partecipazione americana, la hanno occultata per l' intero periodo dal 2004 al 2007 nonostante la stessa avesse provocato sostanzialmente l' azzeramento del patrimonio netto, ed addirittura un deficit patrimoniale.
23. Amministratori e soci di D.L. hanno preso la determinazione di operare attraverso la sottostima delle perdite dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato con **verbale** del 15 giugno 2004 (doc. 23 parte attrice) la seguente situazione:
  - a. il grave stato di tensione finanziaria della società (debito a breve due volte l'attivo a breve);
  - b. il mancato pagamento di contributi e imposte anche per importi rilevanti (svariati milioni di euro);
  - c. la grave situazione del debito fornitori, con un lunghissimo elenco di atti ingiuntivi (decreti, precetti etc.) per svariati milioni di euro;
  - d. l'incapacità della società di produrre reddito operativo, anzi la situazione di forti perdite in peggioramento;
  - e. il calo sostanziale (ben oltre il 50%) del fatturato a causa dei blocchi produttivi per mancanza di materie prime causa il non pagamento dei fornitori, quindi la perdita di valore del marchio (iscritto tra i beni immateriali) e quindi la necessità di svalutarlo;
  - f. la cronica, costante e spesso rimandata necessità di apportare nuove risorse patrimoniali per scongiurare procedure ex artt. 2446/2447 cod. civ., i cui requisiti in realtà si appalesano sempre come evidenti;
  - g. la cronica situazione di difficoltà nella gestione della struttura amministrativa e di controllo.
24. Amministratori e soci di D.L., dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 16 dicembre 2004 (doc. 26 parte attrice) l' elenco dei decreti ingiuntivi, dei precetti e degli atti di citazione che elenca nel verbale, ne hanno occultato l' ammontare complessivo (che invece, a conti fatti, arrivava alla cifra "monster" di Euro 4.756.297,00 senza *aggiungere anche le spese e gli interessi*) con il consenso del Collegio Sindacale che si è limitato ad auspicare che gli amministratori si attivino

con i soci per una **“forte e concreta ricapitalizzazione della società che consenta di far fronte agli impegni assunti”**

25. Amministratori e soci di D.L., dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 10 marzo 2005 (doc. 27 parte attrice) lo stato di decozione patrimoniale, hanno omesso di esteriorizzare la perdita, e di provvedere all' accantonamento dovuto a fondo rischi di Euro 5.170.786,00 (*che avrebbe peggiorato la perdita dell'anno 2004 e compromesso definitivamente la formale stabilità finanziaria di D.L.*) a fronte del debito fiscale relativo ad accertamenti ricevuti nel periodo, nonostante il fatto risulti rilevato, ma non denunciato, nei seguenti termini: **“si dovrà quantomeno citare con riferimento al bilancio al 31.12.2004 la possibilità di un eventuale accertamento fiscale che dovesse scaturire in base alla visita subita e dalla quale sarebbero emersi possibili variazioni dell'imponibile fiscale dell'anno 2002 per circa € 5.170.786..”**
26. Amministratori e soci di D.L., dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 6 giugno 2005 (doc. 28 parte attrice) in fase di approvazione del bilancio 2004, uno stato dei conti che richiede “tempestivi interventi” previsti dall'art. 2446 c.c per la copertura perdite 2005 e una situazione intermedia 2005 (che, si noti bene, alla data del 6 giugno 2005, non risultava ancora disponibile ) hanno omesso sia l' una che l' altra impedendo di verificare formalmente se all' epoca ricorressero i presupposti del 2447 c.c., ed eludendo la raccomandazione dei Sindaci secondo cui *“la società potrebbe avere problemi di carattere finanziario con risvolti negativi per la tutela dei terzi creditori”*.
27. In tal data il Presidente di Lazzaroni dott. Tombetti, per eludere la necessità di formalizzare lo stato dei conti attraverso la situazione intermedia, effettuò il seguente intervento affermando cose oggettivamente non rispondenti al vero: **“Stefano Tombetti fa presente di tenere conto di questo importante aspetto e di aver attivato importanti contratti commerciali con aziende di qualità della grande distribuzione che dovrebbero contribuire a migliorare sia quantitativamente che qualitativamente i livelli di fatturato aziendale...”**
28. Nella **successiva** Riunione del 13 dicembre 2005 (doc. 34 parte attrice) il Collegio Sindacale ha poi constatato la falsità di quanto asserito dal dott. Tombetti il 6.6.2005 (doc. 28 parte attrice), rilevando che nel periodo si era verificata una consistente riduzione del fatturato D.L. (in nove mesi di 4,9 milioni contro un fatturato per il 2004 di euro 13,2 milioni), senza però prendere alcun provvedimento;
29. Sempre in tale data il Collegio Sindacale non ha invece segnalato ai soci ed agli amministratori tutti i dovuti riflessi della perdita di fatturato sulla svalutazione per perdita di valore del marchio, che avrebbero determinato il default finanziario della società D.L.
30. Amministratori e soci di D.L., dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 13 giugno 2005 (doc. 29 parte attrice) in relazione che accompagna il bilancio 2004 che gli amministratori **NON HANNO IMPUTATO FONDI RISCHI PER L'ACCERTAMENTO FISCALE** (azione che avrebbe portato la società in una situazione tale da palesare un 2447 cod. civ.) hanno evitato di imporre il rispetto della legge e, contravvenendo ad ogni regola di corretta amministrazione e con un comportamento gravemente inadempiente ai propri obblighi, lo stesso Collegio

Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole all' approvazione del bilancio 2004.

31. Amministratori e soci di D.L. hanno omesso i dovuti provvedimenti dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 16 maggio 2006 (doc. 36 parte attrice) che, anche se deliberato nell'assemblea del 13.12.2005, non è stato dato corso all'aumento di capitale per cui è a rischio la continuità aziendale (*a ben vedere sono almeno 2 anni che è a rischio senza iniezioni di capitali*)
32. Amministratori e soci di D.L. hanno omesso i dovuti provvedimenti dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 16 maggio 2006, inoltre, che non sono stati versati i contributi e le ritenute fiscali di aprile 2006 senza imporre l' adozione delle prescritte scritturazioni contabili che avrebbero determinato lo stato di default finanziario di D.L.
33. Nella medesima sessione del 16 maggio 2006 il Collegio ha rilevato che ***“ad avviso del collegio sindacale l'impegno di ricapitalizzazione non può essere procrastinato oltre la data di approvazione del bilancio al 31 12 2005 perché ciò metterebbe in dubbio la continuità aziendale”*** ma di seguito, sull' inerzia degli amministratori e dei soci, il Collegio non ha mai chiesto la situazione patrimoniale aggiornata né ha convocato l' assemblea per discutere in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cod. civ..
34. Amministratori e soci di D.L. hanno omesso i dovuti provvedimenti a tutela dei creditori dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 12 giugno 2006 (doc. 37 parte attrice) che ***“a tutt'oggi nonostante gli ulteriori solleciti rivolti, i soci ancorché espressamente convocati non hanno ancora provveduto alla sottoscrizione e al materiale versamento dell'aumento previsto”*** e piuttosto che convocare un' assemblea per discutere in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cod. civ., hanno espresso parere favorevole all' approvazione del bilancio 2005 con la sola insignificante limitazione *“purché entro la data di approvazione del Bilancio 2005 (e cioè il 30 giugno) sia concretamente effettuata l'immissione di capitale per almeno euro 4.000.000,00.”*
35. Nonostante tale invito espresso all' indifferibile esecuzione degli apporti in linea capitale, il Collegio Sindacale durante l' assemblea del 29 giugno 2006 si accontenta di ascoltare l'amministratore unico Tombetti che da atto che è stato disposto dai soci – *ma in realtà da società riconducibile ai soci e non dalla società socia* - un bonifico di euro 4 milioni in conto finanziamento infruttifero, e quindi non in linea capitale ma di ulteriore debito.
36. Il Collegio Sindacale durante tale Assemblea, piuttosto dimentico dei provvedimenti richiesti, così si esprime ***“il presidente del collegio sindacale a nome dell'intero collegio esprime il suo apprezzamento per l'operato dell'amministratore unico e per quanto realizzato dagli azionisti ... con particolare riferimento al completamento del piano di ristrutturazione”***
37. Nella Riunione del 24 ottobre 2006 (doc. 39 parte attrice), ossia appena quattro mesi dopo il verbale citato del 29 giugno 2006 dove il Collegio si è “complimentato” per il completamento del piano di ristrutturazione, lo stesso Collegio Sindacale rileva a carico della società D.L. un indebitamento di euro 40.000.000,00 ed il Collegio segnala la ***“non ideale situazione finanziaria”*** (...)... e testualmente ***“sollecita l'organo amministrativo a mettere in atto i necessari***

***provvedimenti anche con apporti da parte della compagine sociale finalizzati a mantenere la continuità aziendale..”***

38. Nella Riunione del 20 aprile 2007 (doc. 41 parte attrice) il Collegio Sindacale rileva che: ***“in concreto la situazione al 31.12.2006 non è ancora disponibile” “il bilancio previsionale 2007-2009 richiesto dal collegio non è disponibile” (...)*** e, piuttosto che prendere i dovuti provvedimenti nell’interesse dei creditori in una società che ormai accerta essere fuori controllo, è rimasto inerte.
39. Ancora, nella riunione del 8 giugno 2007 (doc. 42 parte attrice) il Collegio emette la relazione sul bilancio 2006, rilevando che è stato fatto un versamento di euro 4,0 milioni ma che l’attuale **patrimonio, di poco superiore a euro 4,0 milioni non potrà coprire le perdite dell’anno corrente stimate in oltre 4,6 milioni di euro** ma Amministratori e soci di D.L. hanno omesso i dovuti provvedimenti e, cosa ancor più grave, espresso parere favorevole all’approvazione del bilancio 2006.
40. Amministratori e soci di D.L. hanno omesso i dovuti provvedimenti dopo che il Collegio Sindacale ha rilevato nella riunione del 17 luglio 2007 (doc. 43 parte attrice) che ***“potrebbe essere necessario dover ricorrere entro la fine dell’anno ai provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.”*** e addirittura che **“la struttura amministrativa non è in grado di supportare la gestione ordinaria”** per cui la situazione dei conti è fuori controllo.
41. In tale contesto, nella riunione del 10 ottobre 2007 (doc. 44 parte attrice) il Collegio Sindacale per incanto dimentica ogni assorbente e dirimente problematica finanziaria della società, e si dedica ad ascoltare le strategie aziendali per il “futuro” illustrate dal dott. Tombetti; **con solo un breve cenno a generici ritardi nell’assolvimento degli obblighi contributivi laddove la società non versava i contributi da sei anni (!).**
42. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l’azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings erano pienamente consapevoli che non corrispondeva al dato vero emergente dallo stato effettivo dei conti l’affermazione contenuta nel P.d.S. Deloitte (doc. 19 parte attrice) secondo cui al settembre 2007 l’azienda Lazzaroni nel suo complesso aveva *“affrontato e superato una difficile riorganizzazione”* che *“avrebbe funzionava come un orologio, necessitando solo di una iniezione di liquidità (4 milioni) per completare il rilancio”*, nonché di *“un abbattimento dell’indebitamento per liberare definitivamente l’azienda dagli eccessivi oneri finanziari”*.
43. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l’azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, sia quando hanno avallato l’indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni sia al settembre 2007, erano pienamente consapevoli che la reale condizione di sofferenza economica, finanziaria ed aziendale del gruppo non trovasse adeguata corrispondenza sotto il profilo contabile per le continuate omissioni delle ripetute omissioni nella dovuta svalutazione del patrimonio aziendale, all’incremento dei rischi, all’effetto logoramento dei marchi, all’elevato rischio connesso alla gestione del contenzioso, all’omessa rappresentazione di emergenze fiscali, contributive ed esecutive.
44. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l’azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, sia quando hanno avallato l’indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni sia a tutto settembre 2007, erano pienamente

consapevoli che la complessa realtà di crisi aziendale non trovasse riscontro nei dati aziendali consultabili da terzi

45. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings erano pienamente consapevoli che poiché la reale rappresentazione dello stato di crisi finanziaria, economica ed industriale era stata meticolosamente e professionalmente "oscurata" a partire dal 2004 nella stesura dei Bilanci (doc. 21 parte attrice, doc. 22 parte attrice, doc. 8 parte attrice, doc. 9 parte attrice, doc. 10 parte attrice) e delle Relazioni di gestione allegate, nel Report DELOITTE (doc. 19 parte attrice) destinati alla conoscenza dei terzi e del ricercando partner non era descritta la reale situazione di D.L.
46. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, quando hanno avallato l'indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni ed al settembre 2007, erano pienamente consapevoli della crisi industriale e che la maggior parte dei macchinari utilizzati nel ciclo produttivo necessitavano di ingenti ed urgenti interventi di manutenzione straordinaria più volte segnalati (cfr. Documentazione in allegato al Doc. 20 di parte attrice - Relazione compravendita D. Lazzaroni: *nella mail dell'11.12.2006 inviata a Chiara Citterio nonché al Dott. Tombetti, vengano comunicati problemi tecnici tali da addirittura sospendere la produzione realizzata sulla linea dedicata proprio a quei prodotti commercializzati con marchio "Lazzaroni"; cfr. mail del 11.12.2006, nella mail del 4.7.2007 viene evidenziata l'urgenza della sostituzione dei teli dei forni della linea su cui vengono prodotti tutti i biscotti di pasticceria e nella mail del 26.6.2007 nella quale vengono evidenziati gli impianti che versano in uno stato di assoluta urgenza di manutenzione e la tipologia degli interventi necessari al ripristino delle funzionalità produttive*).
47. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, quando hanno avallato l'indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni ed al settembre 2007 erano pienamente consapevoli che la D. Lazzaroni – *rimanendo ripetutamente inadempiente agli obblighi di consegna assunti verso i propri clienti ed agendo nella più completa inaffidabilità nelle evasioni degli ordini e delle consegne verso la grande distribuzione* - aveva progressivamente e definitivamente compromesso il rapporto con importanti clienti belgi, svizzeri ed inglesi e dell'inevitabile gravissima contrazione del fatturato atteso e reale,
48. Vero che (cfr. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice) il dato reale attesta in una riduzione del fatturato dal 2004 al 2007 e di almeno sette milioni di euro tra il 2007 ed il 2008 (in luogo dell'*"incremento inerziale del 14%"*); e più specificamente che:
  - a. riguardo il cliente J. Sainsbury, uno dei principali clienti esteri, il fatturato risultava difatti pressoché azzerato già antecedentemente ai fatti
  - b. Il fatturato del cliente Delhaize è passato da € 5.456.799 del 2007 ad € 4.387.000 del 2008;
  - c. riguardo al cliente Tesco, si è registrato un calo del fatturato tra il 2007 e il 2008 da € 4.096.488 a € 2.302.804;
  - d. relativamente al cliente Fff Fresh & Frozen Food tra il 2007 ed il 2008 si è passati da un fatturato pari a € 1.819.900 a € 1.576.896, con un calo del 13%.
  - e. il cliente Rondaninii/Somerfield che nel novembre 2008 ha concluso il rapporto con la D. Lazzaroni & C. S.p.A. e nel settembre 2007 avanzava addirittura una richiesta alla Società di risarcimento danni per un ammontare di £ 51.000 e contestava, a fronte dei disservizi del

2007, penali per un ammontare di £ 21.121 (cfr. mail del 12.9.07 doc. 11); nel novembre 2008 ha concluso il rapporto con la D. Lazzaroni & C S.p.A. Al trend descritto per la G.D.O. e la clientela "private label" si aggiunge la perdita di fatturato di circa 4 milioni di euro registratasi per la clientela *retail*, rappresentata dai numerosi esercizi al dettaglio riforniti dalla Lazzaroni, allontanatisi per le medesime ragioni.

f. Matrice comune delle rotture con la clientela sono gli inadempimenti in cui è incorsa la D.L. negli esercizi precedenti.

49. Sia gli amministratori, che il Collegio Sindacale e l'azionariato di D.L., di S.P.A. e di Novacitt Holdings, quando hanno avallato l'indebitamento Bancario garantito da pegno su azioni, erano pienamente consapevoli che nei dati ufficiali e nelle Relazioni di accompagnamento alla redazione dei conti economici e del Bilancio D.L. a partire dal 2004 era stata omessa la svalutazione della partecipazione statunitense, a cui era attribuito un valore contabile di quasi 6 milioni di euro, cui viceversa non corrispondeva alcun valore effettivo e reale per l'inconsistenza dell'asset estero e la gravità della situazione economico-finanziaria della controllata americana il cui valore sin dal 2003 è stato sostanzialmente azzerato dai reiterati risultati economici negativi (cfr. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice).
50. Sia gli amministratori che i soci di D.L., S.p.a. e Novacitt Holdings hanno piena consapevolezza che la mancata rivisitazione delle partite relative agli accantonamenti stanziati ai fondi rischi per gli esercizi antecedenti al 2006, e comunque a tutto il settembre 2007, ha alterato sostanzialmente la verità dei conti societari e che (cfr. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice) esistono cartelle esattoriali non appostate ma regolarmente notificate alla D. Lazzaroni & C. S.p.A. già nel 2006, che afferiscono a tributi indiretti relativi al periodo d'imposta 2005 per le quali non esiste alcun riscontro nella contabilità aziendale a tutto il settembre 2007; ciò nonostante sia pervenuto l'avviso di rettifica e liquidazione, relativo agli stessi tributi, notificato a fine 2006 (cfr. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice).
51. Con l'entrata nella D. Lazzaroni & C. S.p.A., del nuovo soggetto economico aziendale, nel 2008 (cfr. Verbale Collegio Sindacale 1.10.2008 doc. 50 parte attrice) si è provveduto a stanziare un accantonamento a totale copertura dell'importo poiché esistono cartelle esattoriali notificate alla D. Lazzaroni & C. S.p.A. per le quali non sono stati effettuati accantonamenti né iscrizioni, afferenti il mancato versamento dei contributi, a carico della Società, maturati già dall'esercizio 1998.
52. **Sia gli amministratori che i soci di D.L., S.p.a. e Novacitt Holdings hanno piena consapevolezza che** non risultano stimati al settembre 2007 i rischi conseguenti al gran numero di procedimenti giudiziari ed azioni esecutive in corso da parte di fornitori per il recupero di crediti ormai scaduti ed incagliati (**cfr. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice**) per le quali la D.L. non ha dovuto solo provvedere al pagamento delle somme capitale rappresentate, ma altresì sopportare le spese giudiziali e gestire i compromessi rapporti con gli stessi che, a causa dei pregressi inadempimenti di Lazzaroni, hanno sospeso la fornitura compromettendo inevitabilmente la produzione.
53. **Sia gli amministratori che i soci di D.L., S.p.a. e Novacitt Holdings hanno**

**piena consapevolezza che** non risultano stimati al settembre 2007 i rischi conseguenti al gran numero di procedimenti giudiziari ed azioni esecutive nei confronti di ex dipendenti, (**cf. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice**) sebbene rappresentassero già nello stesso esercizio passività con un'elevata probabilità di realizzo (contenziosi Pisoni, Chiariello, Locci).

54. **Sia gli amministratori che i soci di D.L., S.p.a. e Novacitt holdings hanno piena consapevolezza che** nel Bilancio 2006 non è fatta menzione neppure, e con ripercussioni ancora più pesanti sul Bilancio, delle garanzie ipotecarie e dei privilegi rivenienti dalla scissione avvenuta nel 2006 di Antica Pasteria S.p.A. per quasi 30 milioni di euro (**cf. documenti allegati alla relazione Compravendita Lazzaroni, doc. 20 parte attrice**) [risultano solo evidenziate tra i rischi nel sistema dei conti d'ordine mentre per le garanzie prestate di cui si ritiene ragionevolmente (*considerata la già di per sé critica situazione finanziaria della D. Lazzaroni che, anche se debitamente occultata ai terzi, era certamente conosciuta nella sua effettiva consistenza dal management*) esistente un effettivo rischio di escussione, è necessaria l'appostazione in bilancio di un adeguato fondo rischi, conformemente a quanto prescritto dagli artt. 2423 – 2423 bis del c.c.]

\*\*\*\*

#### Capitolo Secondo: Le Trattative per il partenariato – le presupposizioni

Si chiede disporsi Interrogatorio formale di

- ~~1. Dott. Alberto Fasee, Legale rappresentante di **SOC. S. P. A. S.R.L. 'in liquidazione'**~~
2. Enrico Maria Citterio, Presidente del C.d.A. di Novacitt Holdings
3. Paolo Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
4. Alessandra Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
5. **TOMBETTI** Stefano
6. **CITTERIO** Enrico Maria
7. **CITTERIO** Alessandra,
8. **CITTERIO** Antonietta
9. **CITTERIO** Elena
10. **CITTERIO** Paolo

Si chiede altresì ammettersi, all'esito dell'interrogatorio formale, prova testimoniale con Testimoni i sigg. ri:

- 1) dott. Pietro Del Monte
- 2) dott. Vincenzo Ciulla, Via Antonio Cecchi, 14 20146, Milano

Sui seguenti capitoli preceduti da se Vero che:

1. Il dott. Stefano Tombetti nel 2003 è stato chiamato dalla famiglia Citterio ad occuparsi della gestione delle operazioni di acquisizione dalla Citterio Salumi, e di seguito della gestione del pacchetto di società operative facenti capo all'azienda "Lazzaroni", nonché della società denominata S.P.A. attraverso cui la soc. Novacitt Holdings operava il controllo delle stesse
2. Il sigg. Stefano Tombetti ha operato il raccordo delle operazioni sotto la supervisione dei sigg. ri Enrico Maria, Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO, e per le mansioni strettamente operative ha agito in raccordo diretto con i convenuti

- sigg. ri Citterio (cfr. doc. 73 parte attrice, doc. 73 bis parte attrice), azionisti ed amministratori di Novacitt Holdings, azionisti ed amministratori di S.p.a, e
3. Dal mese di ottobre 2007 in avanti il sig. Tombetti si è posto nei confronti della soc. Ferax quale unico interlocutore sia per le mansioni operative, che per le trattative e per qualunque attività di approfondimento del gruppo facente capo ai Citterio e dell' "azienda Lazzaroni" affermando che *"egli era il fiduciario di tutti ed il sommo responsabile di ogni cosa"* e dall'altro che *"qualunque decisione o spiegazione fornita da altri membri aziendali poteva risultare fuorviante senza la conoscenza del disegno complessivo che soltanto lui aveva"*.
  4. A far tempo da ottobre 2007 ogni incontro od attività, rilevante od irrilevante, tra Ferax e la proprietà della D. Lazzaroni ha sempre visto l' interlocuzione e la presenza pressoché esclusiva di Stefano Tombetti, **allora amministratore delegato sia della SPA che Amministratore Unico della D. Lazzaroni**, che ha fornito le nozioni circa lo stato dei conti, il funzionamento, le prospettive, la clientela, nonché sul tipo di operazione proposta dalla proprietà attraverso il dossier Deloitte.
  5. Il dott. Giannetto provvedeva ad organizzare un incontro con il dott. Grifoni nella prima settimana del mese di ottobre del 2007; a quel primo incontro ne seguiva una fitta serie di altri ai quali interveniva anche il dott. Stefano Tombetti, in rappresentanza della venditrice famiglia Citterio.
  6. Il dott. Tombetti in tali incontri ha provveduto ad illustrare a Ferax la dinamica e l' origine della proposta di aprire al mercato finanziario il P.d.S. relativo all' *asset "azienda Lazzaroni"* nel complesso, proveniente dalla (*famiglia Citterio tramite la Novacitt Holdings S.p.a. operante attraverso la*) Società Partecipazioni Alimentari S.r.l. precisando che era articolata su: cessione del pacchetto di maggioranza (70%) della Lazzaroni e contestuale completamento del programma di risanamento – tramite ristrutturazione ed abbattimento del debito – di D.L.
  7. Il dott. Tombetti precisava espressamente che l' organizzazione della proposta configurava non già una semplice dismissione del pacchetto, ma **disegnava una stabile convergenza di apporti ed interessi economici e finanziari tra il gruppo proprietario** (Citterio - Novacitt Holdings, e quindi S.P.A. e Lazzaroni) **ed il ricercando partner** e che la riqualificazione di D.L. attraverso l' attuazione del Piano di Sviluppo già disponibile, e parzialmente portato ad esecuzione, **avrebbe generato margini economici, finanziari ed industriali ad entrambi i soggetti**.
  8. Il Tombetti in tali riunioni illustrava il Piano di Sviluppo (doc. 19 parte attrice) asserendo che era stato già parzialmente realizzato dalla Famiglia Citterio, attraverso l' opera del Tombetti stesso, con la ristrutturazione delle attività, la rinnovazione del Management, la riconfigurazione del gruppo, il taglio delle produzioni costituenti "rami secchi" e l' ottimizzazione delle risorse; nonché che erano stati già conferiti dal "gruppo Citterio" i principali apporti economici e finanziari (*operazione di "finanziamento soci" eseguita da S.P.A.?? rinuncia al finanziamento soci??*) a ferma dimostrazione dell' interesse della Famiglia al rilancio dell' asset.
  9. Il Tombetti affermava che il P.d.S. avrebbe portato al definitivo risanamento di D.L., e quindi alla rivalutazione dell' asset, operazione in cui la famiglia Citterio

intendeva garantirsi una partecipazione mantenendo una quota di minoranza a fronte dell' apporto dei capitali economici e finanziari nell' azienda "D.L." determinati dal P.d.S.

10. Il Tombetti affermava che il piano era confortato dall' esplicito avallo della proprietà, e dava sostanziale attuazione alle direttive a lui impartite direttamente dall' azionariato; che la famiglia Citterio (S.P.A. e quindi *Novacitt Holdings*) non intendeva eseguire gli ulteriori apporti economici necessari alla già iniziata ristrutturazione aziendale, ma non voleva fuoriuscire dall' asset.
11. Il Tombetti affermava che **la stima di crescita della D.L.** – a seguito del piano di ristrutturazione iniziato – **in termini di fatturato** (*occorre chiarire la rilevanza del dato: nell' alimentare, attesa la difficoltà di conquistare quote di mercato, la valutazione economica dell' impresa è proporzionale al mero dato del fatturato*) **era definita "inerziale"** (*quindi senza necessità di apporti imprenditoriali specifici*) **nel prossimo futuro.**
12. Il Tombetti affermava, debitamente ed autorevolmente avallato dal P.d.S. Deloitte (doc. 19 parte attrice), che:
- il processo di riorganizzazione del gruppo si è concluso con esito positivo;
  - a seguito della riorganizzazione, il gruppo può vantare la proprietà di ben cinque differenti marchi, tra cui quelli storici e universalmente noti "Lazzaroni" e "Amaretto di Saronno" a cui il consumatore associa "*l'idea di tradizione, qualità e innovazione*";
  - l'esistenza di un ampio portafoglio di clientela di primaria importanza in Italia ed all'estero che garantisce alla società di assicurarsi la vendita continuativa dei prodotti Lazzaroni
  - l'esistenza di una consolidata rete distributiva che garantisca ai prodotti Lazzaroni una "*piattaforma particolarmente attiva sui mercati esteri*", tra cui Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Svizzera e Belgio, nonché una indiscussa capacità di crescita e di penetrazione nel mercato di riferimento;
  - una crescita del fatturato nel periodo 2007-2010 del 14% annuo. Le previsioni di crescita si legge nel report Deloitte: "*sono considerate prudenziali dal management della Società e non considerano alcun effetto derivante da operazioni straordinarie (crescita per linee esterne) che sono uno dei presupposti dell'operazione prevista*" (pag. 27);
13. Il Tombetti identificava il fabbisogno di cui all' apporto richiesto al ricercando partner nella **sottoscrizione dell' aumento di capitale (già deliberato dalla società) per un ammontare di € 10.000.000,00 da parte di un soggetto finanziario terzo interessato ad assumerne il controllo.**
14. Il Tombetti sollecitava quindi Ferax a prendere una decisione immediata sull' operazione **in quanto la Famiglia Citterio aveva fissato termini brevi per concludere l' operazioni**
15. Il Tombetti riferiva altresì che i Citterio sarebbero in grado di coprire il suddetto fabbisogno di risorse ma "*resisi conto che la nuova generazione non ha le attitudini imprenditoriali necessarie, preferiscono lasciare il timone (ed il relativo onere di coprire le necessità finanziarie) nelle mani di qualcun altro*" per cui preferiscono "*restare con una quota che si dovrà rivalutare grazie all'azione del nuovo socio*"; potranno venderla (senza mai dimenticare di ribadire "*con una congrua plusvalenza*") "*quando questi deciderà di porre l'azienda sul mercato*"; "*vogliono rivenderla solo quando sarà l'azienda sarà completamente rilanciata*".
16. Il Tombetti onerava Ferax a condurre la *due diligence* in tempi rapidi e coincisi attesa la scadenza del termine per la restituzione a SPA della provvista utilizzata come "finanziamento soci", e dalla volontà dei Citterio di non eseguire gli apporti

- dovuti con l'inevitabile esercizio del pegno sulle azioni D.L. da parte delle Banche.
17. Il Tombetti otteneva che la *'due diligence'* condotta dall' acquirente **si limitasse a valutare esclusivamente** *"la consistenza dei debiti finanziari netti e commerciali"* e che dovesse limitarsi al raffronto dei dati offerti a DELOITTE con quelli ufficiali della Società D.L.
  18. Il Tombetti durante le sessioni riferiva di aver ricevuto concorrenti manifestazioni di interesse da parte di altri gruppi industriali con consolidate presenze nel settore alimentare, ed era in procinto di iniziare con esse il partenariato finanziario ed industriale.

\*\*\*\*\*

### Capitolo Terzo: La redazione della lettera d' intenti (LOI) e la Due Diligence

Si chiede disporsi Interrogatorio formale di

- ~~1. Dott. Alberto Fasce, Legale rappresentante di SOC. S. P. A. S.R.L. **"in liquidazione"**~~
2. Enrico Maria Citterio, Presidente del C.d.A. di Novacitt Holdings
3. Paolo Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
4. Alessandra Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
5. **TOMBETTI** Stefano
6. **CITTERIO** Enrico Maria
7. **CITTERIO** Alessandra,
8. **CITTERIO** Antonietta
9. **CITTERIO** Elena
10. **CITTERIO** Paolo

Si chiede altresì ammettersi, all' esito dell' interrogatorio formale, prova testimoniale con Testimoni i sigg. ri:

- 1) dott. Pietro Del Monte
- 2) dott. Vincenzo Ciulla\_Via Antonio Cecchi, 14 20146, Milano

Sui seguenti capotoli preceduti dal se vero che:

1. La lettera di intenti (LOI) proposta da Ferax (doc. 19 – contratti – parte attrice) presenta clausole **deitate dal Tombetti** che, per imporle, durante la fase di elaborazione della LOI nei colloqui con i dirigenti e consulenti di Ferax utilizzava l' ambigua frase: *"voi potreste proporre anche un' offerta diversa, ma probabilmente non verrebbe presa in considerazione"*.
2. Il Tombetti, per ovviare *"all' eventualità che Ferax non ponga in vendita l' azienda"* impose *"un sistema di opzioni put and call"*, che prevedeva:
  - A) un metodo di calcolo agganciato al MOL (margine operativo lordo),
  - B) un valore minimo garantito, in origine pari a 5,2 mln, che *"possa assicurare comunque la cessione del pacchetto Citterio esaurito un certo periodo di tempo, ma che sia esercitabile comunque quasi subito"*.
3. Il 12 novembre 2007 il Tombetti pretese un addendum (doc. 18 – contratti – parte attrice) alla proposta irrevocabile del 7 novembre, imponendo che lo svolgimento della Due Diligence che si sarebbe dovuta basare esclusivamente sulla coerenza tra il Dossier Deloitte e la situazione patrimoniale al 30 settembre.
4. La proposta irrevocabile accompagnata dalla L.O.I. – così come elaborata e

- modificata il 12 novembre con l' autorevole "consulenza" del dott. Tombetti - veniva prontamente accettata da (*llo stesso Tombetti*) SPA in data 13.11.07
5. All' accettazione della L.O.I. ha fatto seguito senza interruzione di continuità la fase detta della "due diligence"; essa sarà svolta in 12 giorni, con tempi contingentati e con modalità particolari imposte dal Tombetti che giustificava la contrazione delle prerogative di Ferax in dipendenza delle esigenze prospettate.
  6. Durante la due diligence Tombetti è stato l' unico interlocutore per qualunque attività dell' azienda, è stato presente ad ogni sessione ed ogni richiesta ed attività - perfino semplici flussi informativi in entrata e in uscita dall'azienda - è passata attraverso di lui ed è stata eseguita solo se da lui condivisa ed autorizzata.
  7. Durante la due diligence Ferax non poteva chiedere nemmeno ragione del pagamento di una fattura o la motivazione di un contratto senza passare attraverso il filtro di Tombetti, che giustificava tali pretese affermando di essere il sommo responsabile del procedimento e che qualunque spiegazione fornita da altri membri aziendali poteva risultare fuorviante senza la conoscenza del disegno complessivo che soltanto lui aveva.
  8. Con fatica, solo durante la due diligence, Ferax riesce ad ottenere una situazione al 30.09.2007 (doc. 10 – documenti – parte attrice) elaborata dal Tombetti che espone quasi 21 E/ml di indebitamento complessivo verso Banche che hanno stretto l' accordo di ristrutturazione, ed 11 verso fornitori, a fronte di un fatturato di circa E/mln 30.
  9. Il Tombetti durante la due diligence confermava che per conseguire il ventilato incremento inerziale del fatturato occorreva solo procedere all' integrazione del circolante e alla liberazione dalla pressione degli oneri finanziari completando l' operazione di ristrutturazione e poi provvedendo all' abbattimento del debito.
  10. Sul presupposto fondamentale costituito dai dati contrabili evidenziati dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30.9.07 fornita dal Tombetti (doc. 10 – documenti – parte attrice), delle relazioni dello stesso Tombetti e della corrispondenza di queste con il Piano di Sviluppo accreditato da DELOITTE la breve e coincisa due diligence venne conclusa il 25 novembre 2007.
  11. Dall' attività svolta con le modalità di cui sopra emergeva in sostanza che:  
S.p.a. tramite il Dott. Tombetti evidenziava la sussistenza di una perdita stimabile in circa 250.000 dollari sulla partecipazione in Lazzaroni Usa, (ma di tale società durante la due diligence non veniva fornita alla Ferax ulteriore documentazione né la situazione economico-patrimoniale); la perdita su Lazzaroni USA, dalle risultanze della due diligence e dalle coordinate informazione del management aziendale, avrebbe potuto essere risolta con un piano di rilancio industriale e strategico commerciale ma in caso di mancata risoluzione si sarebbe dovuto procedere alla svalutazione di tale partecipazione (del valore di circa € 5.800.000,00) per una somma corrispondente alla perdita; il fondo rischi di Lazzaroni al 30.09.2007 risultava sottostimato limitatamente ad € 800.000,00.
  12. La *due diligence* è stata condotta sulla base dei dati economici e patrimoniali ufficiali della D.L., forniti direttamente da Tombetti, da cui non emergevano significativi elementi di criticità per cui la situazione di D. Lazzaroni, così come rappresentata nella situazione contabile proposta a Ferax, corrispondeva all' analisi ed alle prospettive attestate da Deloitte.
  13. I presupposti economici e finanziari dell' operazione sono stati confermati in quanto le criticità aziendali non erano state evidenziate nei dati ufficiali di D.L. proposte a Deloitte ed a Ferax; le rettifiche necessarie sulla base dei rilievi meramente contabili non erano in grado di stravolgere gli assets economici e

patrimoniali su cui fondava l'architettura dell'operazione disegnata dalla LOI.

\*\*\*\*\*

#### **Capitolo quarto: Le vicende relative agli accordi**

Si chiede disporsi Interrogatorio formale di

1. ~~Dott. Alberto Fasec, Legale rappresentante di SOC. S. P. A. S.R.L. 'in liquidazione'~~
2. Enrico Maria Citterio, Presidente del C.d.A. di Novacitt Holdings
3. Paolo Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
4. Alessandra Citterio, amministratore delegato di **SOC. NOVACITT HOLDINGS**
5. **TOMBETTI** Stefano
6. **CITTERIO** Enrico Maria
7. **CITTERIO** Alessandra
8. **CITTERIO** Antonietta
9. **CITTERIO** Elena
10. **CITTERIO** Paolo

Si chiede altresì ammettersi, all'esito dell'interrogatorio formale, prova testimoniale con Testimoni i sigg. ri:

- 1) dott. Pietro Del Monte
- 2) dott. Vincenzo Ciulla

Sui seguenti capitoli preceduti da se Vero che:

1. In data 05.12.2007 il Tombetti veniva confermato amministratore di Lazzaroni per consentire all'azienda la continuità di direzione necessaria alla realizzazione del Piano di Sviluppo; il 1 dicembre 2007 viene costituita la Genesis SPA quale società veicolo per realizzare il progetto di risanamento finanziario ed acquisizione azionaria stabilito nella LOI; il **7 dicembre 2007** viene versata la somma pattuita di 6 milioni nelle casse di SPA; e con tale ricavato SPA provvedeva ad estinguere il debito finanziario verso Banca Intesa, a liberare le azioni di D.L. dal pegno.
2. Sotto il profilo societario l'attuazione degli accordi tra Ferax e SPA avvenne per il tramite delle rispettive società controllate Genesis e D.L. che
  - a. trasferivano la provvista attraverso un negozio (*sostanzialmente simulato*) con cui Genesis - con capitali forniti da Ferax (doc. 62 parte attrice) - acquistava per 6.000.000,00 da D.L. la proprietà di alcuni beni di Lazzaroni privi di reale valore autonomo (*ossia taluni marchi, la partecipazione della società controllata francese Antica Pasteria S.A. e i diritti sulle ricette alimentari*),
  - b. con tale ricavato D.L. provvedeva alla restituzione ed all'azzeramento il corrispondente finanziamento soci effettuato da S.P.A.
  - c. SPA a sua volta restituiva l'importo del finanziamento a Banca Intesa liberando le azioni D.L. dal pegno.
3. La tecnica si era resa necessaria – secondo le disposizioni Tombetti - per evitare l'ingresso ufficiale di Ferax in D.L. in quanto, (*trattandosi di un soggetto imprenditoriale "liquido"*), contrariamente al comune interesse avrebbe rafforzato le pretese delle Banche creditrici ed ostacolato non poco la definizione del piano di ristrutturazione del debito; difatti le Banche - *tramite Genesis (disponibile ad acquistare i crediti bancari)* - aderiranno in massima parte al programma, mentre la definizione delle pendenze relative ai fornitori ha imposto un'imprevista iniezione di liquidità per cui in data 28 dicembre 2007 viene inviata da Ferax la somma di € 1.150.000,00 per finanziare le forniture urgenti utili alla produzione.
4. Tra il mese di dicembre 2007 e gennaio 2008 la situazione di indebitamento di D.L.

- venne pesantemente abbattuta in quanto affluirono nelle casse di Lazzaroni da Ferax - *per il tramite diretto di Genesis* - ingenti importi che avrebbero dovuto liberare le risorse finanziarie postulate dall'intero Piano di Sviluppo.
5. Ferax - attraverso la controllata Genesis S.p.A. - provvede al pagamento immediato dei debiti verso le banche e dei principali fornitori sostenendo un esborso di oltre 12 milioni di euro (doc. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 parte attrice).
  6. Purtroppo parte delle risorse affluite in D.L. - **in violazione delle condizioni di collaborazione** - vennero indebitamente utilizzate dal Tombetti per azzerare un debito - poi rivelatosi quantomeno "*sospetto*" - verso un gestore dei sistemi informatici (dietro il quale sembra si celi altra realtà vicina al medesimo!)
  7. In tale periodo il Dott. Tombetti - nella plurima veste di amministratore di SPA e D.L. - fece emergere la necessità di "*qualche ulteriore versamento (che quantificava in un paio di milioni) in aggiunta al preventivato, al fine di coprire il fabbisogno legato alla gestione ordinaria dell'azienda*", confermando però che con tale ulteriore finanziamento "*l'investimento sarebbe stato completato secondo il piano di sviluppo*".
  8. Gli esborsi sostenuti da Ferax e l'ulteriore fabbisogno finanziario fecero insorgere la necessità di una ulteriore definizione degli accordi, che per tali presupposti vennero rinnovati in data 26 febbraio 2008 (doc. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - contratti - parte attrice).
  9. In tal sede Tombetti, nell'interesse di SPA (*contrattualmente rafforzata dagli esborsi già effettuati da Ferax tramite Genesis*), pretese ed ottenne che i due **contratti principali** (opzione e preliminare di acquisto immobiliare) venissero tra loro **collegati** da una condizione sospensiva, in virtù della quale Genesis non avrebbe potuto acquistare la proprietà dei due immobili funzionali all'attività di Lazzaroni senza prima aver acquistato al prezzo minimo di 4 milioni di euro le quote Genesis dalla stessa detenute.
  10. Con l'acquisto del pacchetto Lazzaroni, Ferax (tramite Saporitalia) 'entra' per la prima volta in azienda ma fino al Luglio 2008, il dott. Tombetti conserva il pieno controllo della gestione di Lazzaroni identificandosi come garante per la buona riuscita dell'affare per entrambe le parti in gioco Citterio e Ferax.
  11. Con lo scorrere del tempo emergevano continue, tanto imponenti quanto non preventivate, necessità finanziarie non contemplate nella realizzazione del Piano Industriale, presupposto sul quale l'azienda aveva ricevuto l'interesse di Ferax.
  12. Gli ulteriori aggiustamenti dei patti, resi necessari dagli esborsi maggiori effettuati allo stato, nell'aprile 2008 vengono redatti dall'avvocato Talenti che, con la scrittura privata del 4 aprile (doc. 3, doc. 4, - contratti - parte attrice), provvede ad una **nuova stesura** dell'atto già stipulato il 26 febbraio, adeguandolo alle nuove situazioni economiche emerse
  13. In azienda, grazie alla attività di depistaggio del Tombetti, non appariva ancora evidente che l'azienda al momento dell'acquisto (nel dicembre 2007), **ma in realtà già da molto tempo prima**, versasse in una situazione di grave dissesto, che il capitale sociale era stato di gran lunga assorbito dalle perdite reali - ancora formalmente occultate - e che la situazione aziendale della Lazzaroni era altresì lontanissima dai dati su produttività, avviamento e fatturato sui quali era stata

presentata, e lontanissima da quanto, a molto parziale correzione, si era pur riuscito a ricavare dalla *due diligence*.

14. Nel mese di giugno 2008 emergeranno gravi indizi della reale condizione economica di D.L. ma solo di seguito all' allontanamento effettivo del Tombetti dal gruppo si prenderà coscienza in maniera ineluttabile dei profondi quanto radicati problemi strutturali, economici e finanziari dell' azienda che in alcun modo erano fino ad allora emersi, proprio perché attentamente celati dalla maestria del dott. Tombetti.
15. I massicci - *e non programmati* - esborsi finanziari richiesti dal manager Tombetti inducevano la nuova proprietà a chiedere una situazione patrimoniale infrannuale - quasi vero e proprio bilancio - al maggio 2008, tale da fotografare definitivamente la concreta e reale situazione aziendale.
16. Da tale elaborato Ferax si attendeva di ricavare una nuova presentabilità dell' azienda con a) conti risanati e Bilanci in ordine b) Fatturati in incremento c) conto economico ben assestato tra costi e valore della produzione
17. Solo nel tardo mese di giugno del 2008 il C.d.A. di Lazzaroni riesce a far approntare, insieme al bilancio al 31.12.2007, uno stato patrimoniale ufficiale dei primi 5 mesi del 2008.
18. Nelle attese di Ferax, considerati gli apporti ed i massicci investimenti operati, tale documento avrebbe dovuto evidenziare al Sistema creditizio ed ai fornitori il miglioramento dello stato dei conti e l' avvenuta cancellazione dell' indebitamento; FERAX si attende che dallo stesso debba emergere finalmente che la situazione della Lazzaroni è definitivamente "in bonis".
19. La realtà che viene fuori **è ben diversa dalle attese**, per cui dopo un periodo delicato ed un lungo slittamento del termine posto dal C.d.A., nel mese di luglio 2008 si palesa una situazione allarmante:
  - dal 30.09.2007 (*situazione posta alla base della due diligence*) al 31.12.2007 la società **ha avuto una forte perdita derivata da vicende extracontabili, ma ben conosciute dal management e debitamente sottaciute** (*abnorme sottostima del fondo rischi*); ciò induce immediato il sospetto che **i dati contabili offerti dalla SPA fossero stati, dolosamente, alterati in quanto non è lecito depurare i conti da vicende patrimoniali così incidenti.**
  - i primi 5 mesi del 2008 evidenziano una perdita di 7,6 milioni
  - il fatturato risulta peggiore dell'anno prima
  - è peggiorato lo stato dei conti rispetto all'esercizio precedente nel quale non c'era l' attuale disponibilità di fondi.
20. In sostanza se è vero che l'indebitamento bancario è stato di fatto azzerato grazie all'azione di Ferax, **l'azienda perde in maniera incompatibile con le previsioni.**
21. Iniziano ad emergere i fatti che porteranno la nuova proprietà a ritenere che **la situazione patrimoniale posta a base dell' operazione di due diligence è stata alterata**. Difatti si ritiene tale l' occultamento di importanti partite negative nei bilanci e nei conti mostrati nelle trattative - e sottoposti all' analisi DELOITTE - dalla S.P.A. (Tombetti) come quelli veri e reali. Segnatamente i fatti rilevati inducono a ritenere falsati sia i conti della Lazzaroni sia quelli di S.P.A., e di conseguenza il consolidato della Novacitt e che tale condizione sia assolutamente certa sia relativamente all' esercizio conclusosi al 31.12.2006 che alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2007.
22. Valutati i dati, alla fine di luglio del 2008 - alla presentazione dei dati ufficiali - la

- nuova proprietà decide l'azzeramento del "board";
- 23.** Si vede così prima l'uscita con molte polemiche del dott. Giannetto (fine luglio 2008) e poi quella del dott. Tombetti (inizio settembre 2008). Tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2008 viene nominato il nuovo Direttore Generale il dott. Roberto Gusmaroli.
  - 24.** In data 21 luglio 2009 l'assemblea della Saporitalia ha preso atto delle perdite pregresse dovute alla svalutazione delle partecipazioni in D.L. (doc. 58 parte attrice + allegati) ed ha deliberato ex art. 2447 c.c. l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione sino ad un massimo di € 30.000.000,00; la soc. S.P.A. non ha esercitato nemmeno il diritto di opzione per il riacquisto delle azioni rappresentative della sua precedente partecipazione al Capitale sociale vicenda cui consegue che la soc. S.P.A. oggi non detiene più alcuna azione di SAPORITALIA e quindi non è più socia per cui viene a mancare l'oggetto dell'opzione "put & call" (non può trasferire nulla a FERAX, non avendo conservato le azioni oggetto della put & call).
  - 25.** Inoltre le vicende recenti narrano di un prossimo deposito dei libri in Tribunale da parte di S.p.a. (cfr. doc. 54 parte attrice: Bilancio 2009 di S.p.a. in liquidazione)
  - 26.** Le somme versate da SAPORITALIA in adempimento del contratto, ed incamerate a titolo di caparra da parte di S.P.A., non hanno determinato il corrispondente abbattimento dell'indebitamento di S.P.A. verso le Banche assistito da garanzia reale immobiliare (cfr. doc. 54 parte attrice: Bilancio 2009 di S.p.a. in liquidazione)
  - 27.** La gestione liquidatoria di SPA ha distratto le somme versate a titolo di caparra senza destinarle alla riduzione dell'indebitamento verso le Banche gravante sugli immobili promessi in vendita a Saporitalia
  - 28.** Gran parte di tali somme, quanto ad € 1.600.000,00, sono state pignorate da Equitalia sui conti correnti di S.P.A. ove giacevano placidamente da oltre un anno senza essere riversate alle Banche così come era contrattualmente dovuto.
  - 29.** Le somme residue ancora dovute da SAPORITALIA – in conseguenza delle distrazioni operate dalla gestione (cfr. tra l'altro il cospicuo compenso al liquidatore) - oggi non sono sufficienti a ripagare il mutuo acceso sui beni da trasferire; mancano infatti (incluso anche gli importi della PUT, fortemente contestata da FERAX) quasi € 2.000.000,00.
  - 30.** Nei fatti il dott. Giannetto era stato poco presente in azienda; aveva piazzato suoi uomini di cui è stata manifesta l'incapacità operativa (Aguzzi e Pastore, il primo licenziato dopo poco mentre quest'ultimo è durato un po' di più e poi ha abbandonato per l'evidente disagio nell'operare in un settore del quale non aveva conoscenze); durante la permanenza in D.L. si occupava principalmente di una sua attività nel "settore food" ed era completamente assorbito dalle altre sue attività di consulenza finanziaria.
  - 31.** Il dott. Tombetti – nonostante la presenza in azienda del Management Ferax e la forte contrarietà di questo - annovera tra le sue ultime e brillantissime "performances" aziendali – tanto per evidenziare chi fosse il vero despota - il pagamento di 250.000,00 euro in favore della SPA eseguito senza alcuna autorizzazione ed anzi con la più ferma contrarietà del management FERAX (*si trattava in effetti di un credito postergato costituente la restituzione del 50% del finanziamento soci concesso dalla SPA alla Lazzaroni in occasione di una causa*

*americana a tutela del marchio contro la "Paolo Lazzaroni").*

- 32.** Antonietta Citterio era addetta dalla famiglia al controllo ed aveva il potere di avallare e controfirmare i documenti della Lazzaroni Usa redatti e sottoscritti da Tombetti (doc. 73 e 73 bis parte attrice).
- 33.** Il versamento di 500 mila euro effettuato dalla Spa alla società di Tombetti (T.A. Usa) (cfr. doc. 57 parte attrice) in prossimità temporale del conseguimento degli effetti della due diligence con Ferax era privo di adeguata causale (cfr. doc. 56 parte attrice: fatture T.A. USA – D.L. USA).

\*\*\*\*\*

## **MEZZI ISTRUTTORI COSTITUENDI**

### **Consulenza tecnica**

Si chiede sin d' ora che il G.I. designato voglia disporre Consulenza tecnica di Ufficio che, previa ricostruzione delle operazioni finanziarie compiute a far data dal 2004 dalle soc. D. Lazzaroni & C. S.p.a., S.P.A. S.r.l., Novacitt Holdings descriva e ricostruisca:

1. Le modalità dello scioglimento dei vincoli di reciproca partecipazione tra il gruppo di aziende afferenti alla D. Lazzaroni ed il gruppo "Citterio Salumi" verificando se ha determinato per le prime, tra il 2003 ed il 2007, la necessità di un fabbisogno finanziario di oltre € 21.000.000,00; se il fabbisogno del gruppo è stato reperito senza apporti diretti dei rispettivi soci (S.P.A. per D. Lazzaroni, Novacitt Holding per S.p.a., Famiglia Citterio per Novacitt Holdings) ma bensì con l' ulteriore indebitamento e se vi è stata la contemporanea liberazione dei sigg. ri Enrico Maria, Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO delle garanzie personali prestate per la sostenere la struttura finanziaria dell' operazione di scorporo delle "aziende Lazzaroni" dal gruppo "Cittario Salumi".
2. L' attività del Collegio Sindacale della D.Lazzaroni negli anni dal 2004 al 2007, se è vero che ha più volte riscontrato, senza però esercitare le prerogative riservate dalla legge, l' esistenza degli indicatori dello stato di default economico/finanziario e produttivo della società, con integrale erosione del capitale di rischio investito.
3. La consistenza economica e patrimoniale effettiva della Soc. D. Lazzaroni & C. provvedendo alla rettifica dei dati ufficiali di contabilità nelle partite corrispondenti alle omesse scritturazioni dovute e non effettuate allo scopo di evitare di ufficializzare il default tecnico
4. Verificare se, all' esito della conclamata volontà dei soci di non ricapitalizzare la società per reintegrare il capitale perduto, sussistesse obbligo degli amministratori di depositare i Libri in Tribunale a tutela delle ragioni dei terzi
5. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate dal Collegio Sindacale a far tempo dal 2004, e precisamente la seguente situazione:
  - a. il grave stato di tensione finanziaria della società (debito a breve due volte l'attivo a breve);
  - b. il mancato pagamento di contributi e imposte anche per importi rilevanti (svariati milioni di euro);
  - c. la grave situazione del debito fornitori, con un lunghissimo elenco di atti ingiuntivi (decreti, precetti etc.) per svariati milioni di euro;
  - d. l'incapacità della società di produrre reddito operativo, anzi la situazione di forti perdite in peggioramento;

- e. il calo sostanziale (ben oltre il 50%) del fatturato a causa dei blocchi produttivi per mancanza di materie prime causa il non pagamento dei fornitori, quindi la perdita di valore del marchio (iscritto tra i beni immateriali) e quindi la necessità di svalutarlo;
  - f. la cronica, costante e spesso rimandata necessità di apportare nuove risorse patrimoniali per scongiurare procedure ex artt. 2446/2447 cod. civ., i cui requisiti in realtà si appalesano sempre come evidenti;
  - g. la cronica situazione di difficoltà nella gestione della struttura amministrativa e di controllo.
  - h. continua cancellazione degli ordini, talvolta dei contratti, da parte dei maggiori clienti della società e parimenti omessa indicazione delle difficoltà, se non impossibilità, di stipularne di nuovi;
  - i. presa d'atto del default produttivo per cui la struttura industriale lavorava in costante perdita;
  - j. rappresentazione delle reali, assolute e non prorogabili necessità di esborsi finanziari veri incompatibili con le "fittizie operazioni" contabili registrate nel triennio 2005, 2006 e 2007 eseguite a mero scopo di non incorrere in "default tecnici".
2. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali sino a chiusura dell'esercizio 2007 e se nessun versamento di danaro a copertura perdite veniva concretamente eseguito negli anni dal 2004 al 2007 nella completa "inerzia" del Collegio Sindacale della società D.L., (limitandosi ad iscrivere in conto capitale una cifra 5 mln di euro in realtà costituita dalla rinuncia a debiti verso soci presenti nel bilancio al 31 dicembre 2006) e se il Collegio Sindacale pur avendo accertato il numero e l'entità delle perdite certe (come debiti tributari risultanti da cartelle notificate, contenziosi con dipendenti e ingiunzioni di fornitori) ha avallato la sottostima del fondo rischi e la mancata appostazione di perdite certe.
  3. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione all'omessa contabilizzazione della perdita scaturente dalla svalutazione dei marchi e della partecipazione americana per l'intero periodo dal 2004 al 2007 e se la stessa rettamente appostata avrebbe provocato l'azzeramento del patrimonio netto, ed addirittura un deficit patrimoniale.
  4. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate dal 16 dicembre 2004 afferenti:
    - A) la contabilizzazione delle perdite presuntive che, atteso l'elenco dei decreti ingiuntivi, dei precetti e degli atti di citazione che il Collegio elenca nel verbale arrivava alla cifra "monster" di Euro 4.756.297,00 senza aggiungere anche le spese e gli interessi
    - B) dell'accertamento fiscale in base alla visita subita e dalla quale sarebbero emerse possibili variazioni dell'imponibile fiscale dell'anno 2002 per circa € 5.170.786.."
  5. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate dal



Collegio Sindacale al 6 giugno 2005 in fase di approvazione del bilancio 2004 dove, come previsto dall'art. 2446 c.c., richiesero “tempestivi interventi” per la copertura perdite 2005 e una situazione intermedia 2005 (che, si noti bene, alla data del 6 giugno 2005, non risultava ancora disponibile ) per verificare se ricorrano i presupposti del 2447 c.c. rilevando che *“la società potrebbe avere problemi di carattere finanziario con risvolti negativi per la tutela dei terzi creditori..” ed invece* si accontentarono di quanto posto a verbale dall' allora Presidente di Lazzaroni dott. Tombetti: ***“Stefano Tombetti fa presente di tenere conto di questo importante aspetto e di aver attivato importanti contratti commerciali con aziende di qualità della grande distribuzione che dovrebbero contribuire a migliorare sia quantitativamente che qualitativamente i livelli di fatturato aziendale...”***

6. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali rimanendo altresì inerti al 13 dicembre 2005 dopo aver constatato che invece si era verificata una consistente riduzione del fatturato D.L. (in nove mesi di 4,9 milioni contro un fatturato per il 2004 di euro 13,2 milioni).
7. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate al maggio 2006 quando il Collegio Sindacale di D.L. rileva che non sono stati versati i contributi e le ritenute fiscali di aprile 2006 senza imporre l' adozione delle prescritte scritturazioni contabili che avrebbero determinato lo stato di default finanziario di D.L.
8. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate al maggio 2006 quando il Collegio Sindacale ha rilevato che ***“ad avviso del collegio sindacale l'impegno di ricapitalizzazione non può essere procrastinato oltre la data di approvazione del bilancio al 31 12 2005 perché ciò metterebbe in dubbio la continuità aziendale”*** ma di seguito, sull' inerzia degli amministratori e dei soci, il Collegio non ha mai nemmeno convocato un' assemblea per discutere in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cod. civ..
9. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate al 12 giugno 2006 quando il Collegio ha rilevato che ***“a tutt'oggi nonostante gli ulteriori solleciti rivolti, i soci ancorché espressamente convocati non hanno ancora provveduto alla sottoscrizione e al materiale versamento dell'aumento previsto”*** ma nonostante ciò il Collegio non ha mai convocato un' assemblea per discutere in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2447 cod. civ. e addirittura ha espresso parere favorevole all' approvazione del bilancio 2005 *“purché entro la data di approvazione del Bilancio 2005 (e cioè il 30 giugno) sia concretamente effettuata l'immissione di capitale per almeno euro 4.000.000,00.”*
10. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate dal Collegio Sindacale al 24 ottobre 2006 quando rileva a carico della società D.L. un indebitamento di euro 40.000.000,00 e segnala la ***“non ideale situazione finanziaria”*** (...)... e testualmente ***“sollecita l'organo amministrativo a***

***mettere in atto i necessari provvedimenti anche con apporti da parte della compagine sociale finalizzati a mantenere la continuità aziendale..”***

11. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accadute al 20 aprile 2007 quando il Collegio Sindacale rileva che: ***“in concreto la situazione al 31.12.2006 non è ancora disponibile” “il bilancio previsionale 2007-2009 richiesto dal collegio non è disponibile” (...)*** e, piuttosto che prendere i dovuti provvedimenti nell’interesse dei creditori in una società che ormai accerta essere fuori controllo, è rimasto inerte.
12. Descrivere se è stata continuativamente alterata la contabilità societaria e la fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate al 8 giugno 2007 quando il Collegio emette la relazione sul bilancio 2006, rilevando che è stato fatto un versamento di euro 4,0 milioni ma che l’attuale **patrimonio, di poco superiore a euro 4,0 milioni non potrà coprire le perdite dell’anno corrente stimate in oltre 4,6 milioni di euro** e segnala che ***“potrebbe essere necessario dover ricorrere entro la fine dell’anno ai provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.”*** e addirittura che **“la struttura amministrativa non è in grado di supportare la gestione ordinaria”** ma ancora una volta omette di adottare le dovute azioni pur avendo rilevato che la situazione dei conti è “fuori controllo”.
13. Descrivere se quanto affermato nel P.d.S. asseverato da DELOITTE corrisponda alla contabilità societaria ed alla fotografia delle reali condizioni aziendali in relazione alle vicende accertate, e segnatamente se risponda al vero che al **settembre 2007 l’azienda Lazzaroni nel suo complesso aveva “affrontato e superato una difficile riorganizzazione” che “funzionava come un orologio, necessitando solo di una iniezione di liquidità (4 milioni) per completare il rilancio”, nonché di “un abbattimento dell’indebitamento per liberare definitivamente l’azienda dagli eccessivi oneri finanziari”**
14. Descrivere e valutare la rispondenza della reale condizione della contabilità di D.L. alla documentazione allegata al P.d.S. proposto da S.p.a. a FERAX, valuti la verità, correttezza e precisione delle scritture contabili elaborate ed allegate alla proposta di partenariato finanziario, del Bilancio 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 di S.p.a. S.r.l. attualmente in liquidazione e del consolidato Novacitt Holding S.p.a. per l’ identico periodo, valuti se il P.d.S. proposto conteneva notizie false e descriveva in maniera ingannevole lo stato dei conti e dell’ azienda, e se tale inganno era facilmente riconoscibile.
15. Descrivere, valutare ed accertare il danno patrimoniale subito da FERAX MERCHANT S.p.a. per effetto delle omesse contabilizzazioni eseguite dagli amministratori di D.L. in relazione all’ effettivo stato dell’ azienda, se tali condotte siano causalmente riconducibili alla necessità di evitare di formalizzare le esigenze di dovute ricapitalizzazioni e quindi richiedere ulteriori apporti di capitali ai soci
16. Descrivere, valutare e quantificare l’ effettivo maggior importo degli apporti indispensabili, effettivamente eseguiti in più, rispetto a quelli oggetto della negoziazione e presupposti dal P.d.S. dicendo se è congrua la quantificazione in € 30.000.000,00 di tali maggiori apporti resi necessari dalla situazione reale dei conti di D.L. e subiti da Ferax e da Saporitalia una volta attratti in azienda per evitarne il dissesto economico e finanziario.

\*\*\*\*\*

### NEL MERITO

Impugnate genericamente e specificamente tutte le avverse difese, deduzioni eccezioni e conclusioni, nonché la documentazione da ciascuna controparte depositata, si insiste in via preliminare per l' accoglimento delle seguenti

### CONCLUSIONI

- a) preliminarmente, dichiarare con Ordinanza che il giudizio proposto nei confronti del dott. TUCCI Sergio nato a Tione di Trento (TN) il 12.2.1942 (cf. TCCSRG49B12L174A) domiciliato in 24122 Bergamo alla via Giovanni e Rodolfo Zelasco n. 18, si è estinto ai sensi e per gli effetti della rinuncia prestata dalle comparenti e dell' espressa accettazione del dott. Tucci;
- b) preliminarmente, prendere atto della definizione
- c) disporre per la prosecuzione dello stesso giudizio nei confronti delle rimanenti parti.

Nel merito si chiede che il Tribunale civile di Milano voglia accogliere le seguenti

### C O N C L U S I O N I

- a) Accertare che il negozio complesso intervenuto tra la soc. Ferax Merchant S.p.a. (anche per il tramite di Genesis/Saporitalia S.p.a.) da una parte e S.P.A. S.r.l. dall' altra, ha ad oggetto gli accordi per la creazione di un primario polo alimentare (*controllato dalle parti nelle proporzioni variabili identificate in contratto*) mediante la riqualificazione ed il rilancio dell' "azienda Lazzaroni" attraverso l' esecuzione degli apporti economici e finanziari presupposti dal P.d.S. versato in atti
- b) Accertare che, in conseguenza diretta delle condotte illecite descritte in narrativa – *ascrivibili direttamente a S.P.A. S.r.l., agli amministratori ed ai Sindaci di D.L., all' Amministratore di S.p.a., a Novacitt Holdings quale Socio unico di S.p.a., ed agli amministratori e soci della Novacitt Holdings S.p.a., e quali soggetti aventi potestà di direzione e coordinamento del Gruppo* – FERAX Merchant S.p.a. è stata vittima nella fase pre e contrattuale di comportamenti illeciti, illegittimi, dolosi e comunque contrari ai principi di buona fede, di correttezza e trasparenza finalizzati ad indurla in errore essenziale sulle condizioni dell' azienda Lazzaroni e sulla quantità di apporti economici e finanziari (prestazioni) postulati dalla riqualificazione dell' azienda e dal suo ricollocamento tra i primari poli alimentari (oggetto del contratto).
- c) Accertare per l' effetto che le trattative ed i contratti tra la SPA e la FERAX sono avvenute sulla base di dati, documenti ed informazioni sulle condizioni economiche ed imprenditoriali dell' azienda dolosamente alterati, preordinati ad evidenziare a FERAX una realtà economica ed aziendale assolutamente inesistente, ad indurla in errore e ad nascondere la vera condizione dell' azienda stessa.
- d) Accertare che la condotta commissiva ed omissiva tenuta dalla S.P.A. va qualificata come *dolus malus* sin dalla fase della sua ideazione ed esecuzione, e che tale condotta dolosa non può prescindere dal consenso ed avallo ad essa prestato in sede di coordinamento e controllo delle attività del gruppo;
- e) Accertare di conseguenza che il titolo doloso è imputabile direttamente, oltre che agli esecutori materiali delle condotte commissive ed omissive, anche ai soggetti fisici e/o giuridici esercitanti potestà di controllo e coordinamento dell' intero gruppo, quali reali ideatori e percettori dei benefici economici dell' illecito, e delle conseguenze economiche, finanziarie e civilistiche conseguite - senza fronteggiare le immani risorse reali ed

- imprenditoriali postulate per evitare il fallimento del gruppo loro facente capo - all'abbattimento dello stato di decozione.
- e) Accertare che i fatti narrati e la condotta commissiva ed omissiva tenuta da S.P.A. s.r.l. nella fase precontrattuale ha procurato in FERAX quella falsa rappresentazione della realtà (qualificabile come *dolus malus*) che la ha determinata alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore sulla prestazione e sull'azienda oggetto di attività di riqualificazione avente carattere essenziale.
- f) Accertare in subordine la ricorrenza della figura dell'errore (in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, mentre quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente) verificando se e fino a che punto il vizio abbia inciso sul processo formativo della volontà di FERAX, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto
- g) Accertare che, in relazione alle concrete modalità delle condotte descritte in narrativa ed alla qualità degli inganni escogitati, compiuti e portati a regime - l'errore sull'oggetto del contratto non è imputabile a negligenza di FERAX e non era riconoscibile pur con l'opportuna diligenza richiesta; e ciò non solo da parte di FERAX MERCHANT S.P.A. ma anche in persona oggettivamente dotata di competenze distintive professionali, quale indubbiamente è la soc. DELOITTE
- h) Accertare che riguardo all'errore sull'oggetto del contratto - gli apporti necessari all'asset da riqualificare in primario polo in alimentare rappresentato dall'Azienda D.L. - sono stati dolosamente occultati gli elementi che lo avrebbero reso riconoscibile utilizzando l'ordinaria e professionale diligenza, in quanto sono stati omessi, falsificati ed alterati i dati ufficiali di Bilancio e le comunicazioni sociali allegate in violazione di specifiche norme di legge, con la consapevole compiacenza degli organi deputati alla loro elaborazione ed al loro controllo e dei soggetti dotati dei necessari poteri di coordinamento e controllo, e dei soci che hanno approvato i relativi Bilanci.
- i) Accertato che FERAX ha manifestato interesse alla riqualificazione di una "data azienda" in "primario polo alimentare" mediante gli apporti economici risultanti dalla prospettazione, dalla documentazione, dalle asseverazioni autorevoli ricevute dal P.d.S., e dai conti e dai Bilanci ufficialmente sottoposti ed approvati accertare che Ferax - qualora fosse stata a conoscenza delle circostanze maliziosamente taciute e quindi dell'oggettiva entità degli apporti economici ed imprenditoriali necessari al risanamento di D.L. - non avrebbe concluso il contratto a quelle condizioni;
- l) In subordine, accertare che il vizio della cosa oggetto dello scambio di prestazioni (azienda D.L. oggetto, a fronte della riqualificazione, dello scambio tra apporti finanziari e titoli) è stato occultato dolosamente da S.P.A. S.r.l. a FERAX e che in conseguenza dichiarare ammissibile e rilevante l'azione redibitoria e non sono applicabili i termini di esercizio dell'azione e di denuncia.
- m) Accertare che, in ossequio alla regola *rebus sic stantibus*, derivata dall'art. 1467 c.c., le parti hanno stipulato l'accordo subordinatamente all'esistenza della una specifica situazione di fatto, imprescindibile, attestata dalle condizioni dell'azienda Lazzaroni descritte nella documentazione richiamata in narrativa; e di conseguenza accertare che tale condizione assurge a presupposto condizionante la validità e l'efficacia del negozio; per cui la volontà ed il consenso di FERAX è fondata sull'indispensabile presupposto della verità degli apporti postulati dal P.D.S., dalle condizioni dell'azienda attestate nella

documentazione trasmessa e dallo stato dei conti emergente all' interno della società e del gruppo e quindi sulla necessità di un apporto economico determinato e certo identificato in quello postulato ed attestato dal P.d.S. (autorevolmente asseverato da DELOITTE).

n) Accertare – in solido tra di loro, ovvero in proporzione ai rispettivi apporti causali - la responsabilità per i fatti causativi del danno dei convenuti S.P.A. S.r.l., Novacitt Holdings S.p.a., TOMBETTI Stefano, CITTERIO Enrico Maria, CITTERIO Alessandra, CITTERIO Elena, CITTERIO Paolo, CITTERIO Antonietta, LAMANNA Stefania e PIZIO Luca

o) Accertare che, in dipendenza causale diretta delle condotte illecite tenute dai convenuti le Soc. Ferax Merchant S.p.a. direttamente, e Saporitalia S.p.a. (già Genesis) indirettamente hanno subito un pregiudizio economico di € 30.000.000,00; o nella diversa somma – maggiore ovvero minore – che il Tribunale accerterà se del caso a seguito di apposita perizia contabile

p) Condannare i convenuti, in solido ovvero nelle proporzioni dei rispettivi apporti ritenute di giustizia, al risarcimento del danno in Favore di Ferax Merchant S.p.a. e di Saporitalia (già Genesis) S.p.a. nella somma complessiva di € 30.000.000,00 – od in quella minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia – oltre interessi e rivalutazione monetaria.

~~q) Accertare o dichiarare la nullità, ovvero procedere all' annullamento od alla declaratoria di risoluzione e/o accertare l' invalidità del contratto di opzione "put and call" stipulato ed in corso di validità tra FERAX e S.P.A. in relazione alle azioni pari al 10% del capitale sociale di SAPORITALIA S.p.a. allo strike price ivi previsto; e/o comunque dichiarare che nulla è dovuto da FERAX a SPA in dipendenza del detto contratto; in subordine dichiararne la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ovvero disporre la riduzione del prezzo ad equità.~~

~~r) Accertare o dichiarare la nullità, ovvero procedere all' annullamento, alla declaratoria di risoluzione e comunque ad accertare l' invalidità della singola clausola del contratto stipulato tra FERAX, SAPORITALIA e S.P.A. ad oggetto la condizione consistente nel versamento da parte di FERAX del prezzo di acquisto di tutte le azioni che SPA possiede in GENESIS (SAPORITALIA), nonché dell' analogo patto apposto all' art. 5 del contratto preliminare per Notar Barassi in data 12.9.2008 tra SPA e GENESIS (oggi SAPORITALIA) S.p.a. relativo all' acquisto dei cespiti in Lainate (MI) da parte di GENESIS SAPORITALIA; ed in subordine accertare che la condizione debba ritenersi verificata in quanto l' evento dedotto è impedito da fatto imputabile alla stessa S.P.A., ovvero non apposta~~

~~s) Dichiarere illegittimo il diniego opposto da S.P.A. s.r.l. in liquidazione alla stipula del contratto definitivo di compravendita richiesta da SAPORITALIA (GENESIS) S.p.a. con la lettera di convocazione e l' offerta di adempimento e per l' effetto emettere sentenza costitutiva che tenga luogo del contratto non concluso disponendo – al prezzo ed a condizione del versamento del saldo del prezzo determinato dall' arbitratore Reddy's – con sentenza costitutiva il trasferimento da S.p.a. S.r.l. in liquidazione, a favore di SAPORITALIA S.p.a. dei seguenti cespiti:~~

~~In Comune di Lainate in Viale Italia 11/b,~~

~~e) Fabbricato industriale con annessa area di pertinenza, denunciato in data 2.3.1970 con schede 544 e 545, censito al Catasto Fabbricati al fol. 5 part. 956 viale Italia piano T-S1, cat. D/7 rendita € 13.880,00~~

~~b) Area di pertinenza identificata al Catasto Terreni al fol. 5, map. 956, seminativo irriguo  
el. II<sup>^</sup> h. 00,58,60 rd. € 34,20 ra. € 42,37  
Confini da nord in senso orario: proprietà al map. 123, viale Italia proprietà ai mapp. 640  
e 957~~

~~In Comune di Lainate, in Corso Europa 9~~

~~a) Fabbricato industriale con annessa area di pertinenza censito al Catasto fabbricati al  
fol. 1 part. 656 sub, Corso Europa 9 piano T, cat. D/1 rendita catastale € 104.685,81~~

~~b) Fabbricato censito al fol. 1 part. 656 sub 2 cat. A/3 p. T 1, vani 6,5, rendita € 369,27~~

~~e) quanto al suolo in Comune di Lainate, al Catasto Terreni fol. 1, part. 656 ente urbano  
- cons. II 1, arc 16 ca 35.~~

~~Confini da nord in senso orario proprietà ai mapp. 49, 735, 626, 630, 625, 651.~~

t) Con vittoria di spese

Il procuratore di **Stefano TOMBETTI** così precisa le conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

#### In via preliminare,

- accertare e dichiarare cessato il motivo del contendere per rinuncia alla azione da parte delle attrici;
- in ogni caso, dichiarare estinto il processo ex art. 306 c.p.c. per avvenuta rinuncia agli atti di parte attrice, accettata dal convenuto Stefano Tombetti, anche ai sensi dell'art. 1304 I comma c.c., avendo il convenuto dichiarato di volersi avvalere della transazione intercorsa tra le parte attrici e la convenuta solidale Società Partecipazioni Alimentari S.p.A. in liq.ne e in Concordato Preventivo;
- sempre preliminarmente e in rito, in ulteriore subordine, accertata la carenza di legittimazione attiva delle società attrici nell'esperita azione ex art 2476 VI comma cod. civ. contro il convenuto, dichiarare inammissibile la domanda, e in ogni caso rigettarla.

#### Nel merito, in ogni caso:

- rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto.

#### In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze del giudizio

In via istruttoria ribadite le eccezioni e contestazioni alle avverse deduzioni e istanza istruttorie, si chiede in estremo subordine ammissione a prova contraria sui capitoli ammessi, coi testi indicati in memoria ex art 183 VI comma n. 3.

Il procuratore di **NOVACITT HOLDINGS** e di **Enrico Maria CITTERIO** così precisa le conclusioni:

“Piaccia a Codesto On.le Tribunale, *contrariis reiectis*,

- in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per le ragioni esposte in atti ed in particolare per carenza di legittimazione passiva, le domande ex art. 2476 comma VI c.c. avanzate nei confronti del concludente Sig. Enrico Maria Citterio;
- nel merito, in via principale, respingere, per i motivi di cui in atti, tutte le avverse domande nei confronti dei convenuti NOVACITT HOLDINGS S.p.a. ed Enrico Maria Citterio, siccome infondate in fatto ed in diritto, mandando assolti gli stessi da ogni e qualsivoglia pretesa *ex adverso* avanzata e comunque per quanto agli stessi non ascrivibile;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Il procuratore di **Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO** così precisa le conclusioni:

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, *in via preliminare*, dichiarare, per i motivi di cui sopra, inammissibili per difetto di legittimazione passiva le domande avanzate nei confronti della Sig.ra Alessandra Citterio per la qualità di amministratrice di Società Partecipazioni Alimentari S.r.l. (ex art. 2476 comma VI c.c.); *nel merito*, rigettare, per i motivi di cui in atti, le domande tutte avanzate nei confronti dei convenuti concludenti, essendo le stesse infondate tanto in fatto quanto in diritto. Vinte le spese di lite"

Il procuratore del convenuto **Luca PIZIO** così precisa le proprie conclusioni:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, così giudicare:

In via preliminare:

- **accertare e dichiarare**, per i motivi tutti esposti, la natura di remissione ex art. 1301, primo comma, c.c. della rinuncia alla domanda effettuata dalle parti attrici a favore di uno dei (pretesi) debitori in solido, con conseguente liberazione anche degli altri;
- **accertare e dichiarare**, che il convenuto Luca Pizio ha dichiarato di voler profittare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1304 c.c., della transazione stipulata in data 04.08.2011 fra Ferax Merchant S.p.A. e Saporitalia S.p.A., da un lato, e Società Partecipazioni Alimentari S.r.l., dall'altro lato, transazione avente ad oggetto, per i motivi tutti evidenziati, l'intera obbligazione solidale dedotta in giudizio, e, per l'effetto,
- **accertare e dichiarare** la cessazione della materia del contendere;

Nel merito, nella denegata ipotesi in cui non venissero ravvisati i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere:

- **respingere** le domande tutte *ex adverso* proposte, poiché infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti evidenziati;

In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree:

- **accertare e dichiarare** l'intervenuta remissione del credito azionato nei confronti del convenuto Sergio Tucci e, per l'effetto,
- **destrarre** dalla pretesa creditoria *ex adverso* azionata la parte a carico del Dott. Sergio Tucci, oggetto di remissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1301, primo comma, c.c.;
- **rigettare** le eccezioni tutte sollevate dalla terza chiamata, siccome infondate per le ragioni evidenziate e
- **condannare** CNA Insurance Company Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a manlevare e/o tenere indenne il Dott. Luca Pizio dalle domande attoree, nonché dalle conseguenze pregiudizievoli tutte dovessero derivargli dal presente giudizio e, per l'effetto,
- **condannare** CNA Insurance Company Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* a rifondere indilatamente e integralmente al Dott. Luca Pizio, nei limiti di Polizza, tutte le somme che a qualunque titolo lo stesso dovesse risarcire alle attrici.

In ogni caso:

- Con integrale rifusione di spese, diritti e onorari del presente giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

In via istruttoria:

Ci si oppone alle istanze istruttorie tutte *ex adverso* formulate, così come all'istanza di CTU formulata da parte attrice, per le ragioni tutte evidenziate nei precedenti atti difensivi e, in particolare, nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c.

Nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie articolate da parte attrice, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3, c.p.c.

Il procuratore di **Stefania LAMANNA** così precisa le conclusioni:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI MERITO

Accertata e dichiarata la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e/o per carenza del nesso di causalità fra questo e le domande di parte attrice, rigettare in toto le domande attoree nei confronti della convenuta Dott.ssa Stefania Lamanna.

SEMPRE IN VIA PREGIUDIZIALE DI MERITO

Dato atto della remissione e rinuncia incondizionata posta in essere da parte attrice nei confronti del convenuto Dott. Sergio Tucci, in assenza di riserva di azione nei confronti degli altri convenuti - e nello specifico della dott.ssa Lamanna - dichiararsi l'estinzione di qualsivoglia obbligazione - anche solo eventuale ed ipotetica - della convenuta dott.ssa Lamanna nei confronti di parte attrice.

Qualora la rinuncia incondizionata posta in essere da parte attrice nei confronti del convenuto Dott. Sergio Tucci fosse considerata transazione, in assenza di riserva di azione nei confronti degli altri convenuti - e nello specifico della dott.ssa Lamanna - preso atto della dichiarazione sopra resa dalla Dott.ssa Lamanna di voler approfittare della transazione raggiunta con il debitore solidale dott. Tucci, dichiararsi l'estinzione di qualsivoglia obbligazione - anche solo eventuale ed ipotetica - della convenuta dott.ssa Lamanna nei confronti di parte attrice.

Dato atto della transazione intervenuta tra la parte attrice e la SPA Srl e della dichiarazione sopra resa dalla Dott.ssa Lamanna di voler approfittare della transazione raggiunta con il debitore solidale (per quanto prospettato da parte attrice) dichiararsi l'estinzione di qualsivoglia obbligazione - anche solo eventuale ed ipotetica - della convenuta dott.ssa Lamanna nei confronti di parte attrice.

In tutte le ipotesi sopra prospettate, voglia il Tribunale adito provvedere alla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti della Dott.ssa Stefania Lamanna e/o alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere tra quest'ultima e la Società attrice.

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO

In ogni caso, accertata e dichiarata l'infondatezza di tutte le pretese attoree, rigettare in toto le domande attoree nei confronti della convenuta Dott.ssa Stefania Lamanna.

IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale delle avverse domande, condannarsi le terze chiamate, in via solidale, alternativa o concorrente, "Gli Assicuratori dei Lloyd's Of London - che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n. 1481369 (dal 27.2.2004 al 27.2.2005), n. 1510892 (dal 27.2.2005 al 27.2.2006 ) e n. 1537373 (dal 27.2.2006 al 27.2.2007) - in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's of London", già con sede in Milano, via Sigieri n. 14, ora corso Garibaldi n. 86 - (20121) Milano, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nonché "GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.", già con sede in Roma, via Guidubaldo del Monte n. 45, ora con sede in Via Massimi n. 158 - (00136) Roma, a tenere indenne a quindi a manlevare, nei termini e limiti contrattuali, la Dott.ssa Stefania Lamanna, nel denegato caso e per quanto fosse condannata a corrispondere a parte attrice, a qualsiasi titolo, con condanna delle citate Compagnie di Assicurazione al pagamento diretto di quanto disposto dalla non creduta sentenza sfavorevole alla deducente, convenuta nel presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA

Dato atto dell'ampia prova documentale fornita, ci si oppone alle istanze istruttorie di controparte, per le ragioni di cui alla memoria ex art 183 VI co n. 3 cpc

IN OGNI CASO

Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.

Il procuratore della **CNA INSURANCE COMPANY Ltd** così precisa le proprie conclusioni:

L'esponente compagnia, in adempimento a quanto disposto dall'adito Giudice con l'ordinanza depositata in data 30.5.2013, precisa le proprie conclusioni nel modo seguente:

Piaccia all'III.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

in via preliminare, con riferimento alle transazioni intervenute in corso di causa tra le parti attrici, il Dott. Tucci e la SPA srl:

- Dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per l'intervenuta rimessione del debito ai sensi dell'art. 1236 c.c. in favore del Dott. Tucci, e degli altri condebitori in solido, in mancanza di specifica riserva di diritto delle attrici nei confronti di tutti gli altri convenuti;
- Dichiarare, in ogni caso, l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c., per effetto della rinuncia alla domanda ed agli atti del presente procedimento espressa dalle parti attrici, che il Dott. Pizio e l'esponente compagnia hanno più volte espressamente dichiarato di accettare nei precedenti scritti difensivi, ivi compresi i verbali di udienza. In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto della presente eccezione e di condanna dei convenuti al risarcimento del danno nei confronti delle società attrici, detrarre dalla somma eventualmente liquidata a queste ultime le quote parte del Dott. Tucci e della SPA srl, in favore dei quali è stata effettuata la remissione del debito.
- Dichiarare comunque l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere in seguito a transazione, ai sensi dell'art. 1304 c.c..

Sempre in via preliminare:

- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla Ferax per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 c.p.c.;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato dal dr. Pizio per violazione delle disposizioni di cui all'art. 163 c.p.c.;
- accertare e dichiarare il difetto di competenza anche giurisdizionale dell'Ecc.mo Tribunale adito in favore di un costituendo collegio arbitrale, stante la previsione di una clausola compromissoria nel contratto di assicurazione;
- in via meramente gradata, con riferimento alla precedente eccezione, nel caso in cui il magistrato adito ritenga di dover scindere la decisione sull'*an* da quella sul *quantum*, demandare al costituendo collegio arbitrale quanto meno la liquidazione del presunto danno;

nel merito:

- accertare e dichiarare la legittimità della condotta posta in essere dal dr. Pizio in qualità di membro e presidente del collegio sindacale di Lazzaroni;
- accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione *de quo*, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, per l'effetto rigettare le domande proposte dal sig. Pizio nei confronti di CNA Italia;
- accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione *de quo*, attesa l'esclusione di cui all'art. 16 lettera h) per l'effetto rigettare le domande proposte dal sig. Pizio nei confronti di CNA Italia;
- accertare e dichiarare l'inoperatività del contratto di assicurazione *de quo*, attesa la mancata previsione nel contratto nonché il limite legale di cui all'art. 1900 c.c. in ordine alla non assicurabilità dei comportamenti dolosi, per l'effetto rigettare le domande proposte dal dr. Pizio nei confronti di CNA Italia;

in subordine:

- in subordine e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dall'attore, accertare e dichiarare che il dr. Pizio ha fornito a CNA dichiarazioni inesatte e reticenti, con dolo e colpa grave, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 1892 c.c. nulla e/o annullabile la polizza assicurativa *de quo*, per l'effetto, dichiarare altresì CNA non tenuta alla liquidazione del danno e rigettare le domande proposte dal sig. Pizio nei suoi confronti, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1892 terzo comma;

- in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avanzata dalla curatela e nel caso di mancato accoglimento di quanto evidenziato nel precedente punto ai sensi dell' art. 1892 c.c., accertare e dichiarare che il sig. Pizio ha fornito a CNA quantomeno dichiarazioni inesatte e reticenti senza dolo e colpa grave, ai sensi dell'art. 1893 c.c., per l'effetto accertare e dichiarare che la somma eventualmente dovuta da CNA debba essere ridotta in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
  - in via di ulteriore subordine, accertata la ricorrenza nel caso di specie del primo dei casi previsti dall'art. 1898 c.c., ultimo comma, dichiarare CNA Italia non tenuta al versamento degli indennizzi previsti dalla polizza, per l'effetto, rigettare la domanda spiegata dal dr. Pizio;
  - Nella denegata ipotesi in cui CNA Italia venga dichiarata tenuta a manlevare il sig. Pizio, tener conto nella liquidazione del danno della somma contrattualmente convenuta come massimale, anche aggregato, di polizza, pari ad € 1.500.000,00 nonché della franchigia di € 10.000,00.
- In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge.

\*\*\*\*\*

In caso di rimessione della causa sul ruolo per lo svolgimento della fase istruttoria, l'esponente compagnia si riporta alle richieste istruttorie ed alle contestazioni alle avverse prove così come formulate nei precedenti scritti difensivi.

Il procuratore dei **LLOYD'S di Londra** così precisa le conclusioni:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione, così giudicare:

**In via principale:**

**respingere** le domande proposte delle attrici nei confronti della dott.ssa Lamanna per tutti i motivi esposti o richiamati negli atti di causa e, conseguentemente, **respingere** le domande proposte dalla dott.ssa Lamanna nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's;

**In via subordinata:**

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande delle attrici nei confronti della dott.ssa Lamanna, accertare e **dichiarare** comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di malleva in capo agli Assicuratori per i motivi indicati nel suesteso atto e conseguentemente **respingere** le domande di indennizzo e di condanna svolte nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd's dalla dott.ssa Lamanna (e o da qualsiasi altra parte del giudizio);

**In via ulteriormente subordinata:**

per la denegata ipotesi di accertamento di qualunque obbligo risarcitorio in capo alla dott.ssa Lamanna verso le attrici e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo agli Assicuratori dei Lloyd's in favore della dott.ssa Lamanna:

- **limitare** l'eventuale obbligo di indennizzo degli Assicuratori dei Lloyd's all'importo corrispondente alla specifica quota di responsabilità personale gravante sulla dott.ssa Lamanna, e **accertare** - anche ai fini dell'azione di regresso e/o surrogatoria - la ripartizione della responsabilità tra la dott.ssa Lamanna e gli altri convenuti/responsabili e le relative quote di responsabilità, se del caso anche in via equitativa o con ricorso alle presunzioni di legge;
- **contenere** tale obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's entro il limite dell'eccedenza dal massimale previsto dalla polizza emessa da Groupama (o - in subordine e per il caso non si ritenesse che la copertura emessa dagli Assicuratori dei Lloyds opera a secondo rischio - contenere tale obbligo indennitario degli Assicuratori dei Lloyd's in proporzione e nella percentuale di cui all'art. 1910 c.c., avuto riguardo alla presenza di altri assicuratori chiamati in causa, e comunque accertando le quote di ripartizione proporzionale tra i vari assicuratori, anche per i fini del regresso di cui all'art. 1910, quarto comma, c.c.);
- **limitare** l'obbligo indennitario degli Assicuratori, come sopra determinato, entro il limite massimo di indennizzo di 2.500.000 euro previsto dalla Polizza Lloyd's ritenuta eventualmente operativa (tenuto comunque conto dell'eventuale obbligazione degli Assicuratori in relazione ad altri indennizzi in base

alla relativa polizza, ivi compresi in particolare quelli eventualmente collegati alla causa avanti al Tribunale di Milano, RG. 6971/2007, Sez. VIII<sup>^</sup> civ. e alla causa avanti al Tribunale di Brescia, RG. 8640/09) e con applicazione dello scoperto/franchigia di euro 12.000,00 a carico della dott.ssa Lamanna, nonché di ogni altro limite indicato in narrativa e/o nella polizza applicabile;

- **subordinare** il pagamento dell'indennizzo così determinato in favore della dott.ssa Lamanna all'avvenuta infruttuosa escussione degli altri eventuali coobbligati e, comunque, all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte della dott.ssa Lamanna in favore dell'avente diritto;

**In ogni caso:**

con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;

**In via istruttoria:**

con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre e formulare istanze istruttorie nell'eventuale prosieguo del procedimento.

Il procuratore della **GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.** così infine precisa le proprie conclusioni:

si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale voglia:

- in via principale, rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque dichiarare che la rinuncia effettuata dall'attrice nei confronti del Tucci ha effetti liberatori anche nei confronti degli altri condebitori solidali;
- in via subordinata, e in caso di fondamento della domanda principale, rigettare la domanda di manleva per sussistenza di dolo da parte della convenuta - chiamante;

in via ancor più subordinata e sempre in ipotesi di accoglimento della domanda principale, contenere la condanna in manleva entro i limiti di operatività della garanzia assicurativa prestata dalla Società, del massimale stipulato e degli scoperti previsti in polizza, nonché entro la quota di responsabilità addebitabile alla dott.ssa Lamanna che si chiede, espressamente, in questa ipotesi, di accertare;

- con vittoria di spese, competenze, spese generali e onorari.

Con ogni modifica, integrazione e/o rettifica eventualmente contenuta negli scritti difensivi successivi alla comparsa di costituzione depositata nel presente giudizio.

Si dichiara fin d'ora la espressa non accettazione del contraddittorio in relazione a eventuali domande nuove, non formulate nel rispetto dei termini di legge.

## **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

**A.** Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono in generale che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione debba altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

**B.** A tale fine, anche allo scopo di entrare subito nel merito della questione preliminare che ha convinto il giudice istruttore a rimettere la causa al collegio *ex art. 187 co. 2°*

c.p.c.<sup>2</sup>, appare di particolare utilità -a fronte delle oltre 215 pagine in cui si è articolata la sola citazione- riportare qui, anzitutto, la premessa della transazione che le attrici stesse hanno stipulato (mediante proposta accettata dal liquidatore della SOCIETA' PARTECIPAZIONI ALIMENTARI s.r.l.<sup>3</sup> in data 4/8/2011) con la predetta controparte contrattuale e per ciò stesso convenuta principale: atteso che essa reca, con riassunto ineccepibile perché proveniente dalle stesse parti in lite, una breve ma esaustiva esposizione sia della vicenda-economico finanziaria da cui è scaturita la presente controversia che dei termini di quest'ultima.

**B.1** Si legge infatti in tale scrittura privata che:

*"(...) tra le parti Ferax e Saporitalia da un lato e Società Partecipazioni Alimentari S.r.l. in liquidazione (...) è stata stipulata -tra il 5 dicembre 2007 e il 12 settembre 2008- una serie complessa di contratti, finalizzati a trasferire alle prime due, da parte della terza, il pacchetto di controllo di D.L. e delle società del Gruppo Lazzaroni in Italia e all'estero (ed in particolare, tra le altre, D.L., Lazzaroni Corp. USA, Antica Pasteria SA, Saporitalia S.r.l.), oltre ai marchi registrati e ai diritti sulle ricette originali dei prodotti Lazzaroni, nonché al trasferimento della proprietà delle due unità immobiliari site in*

---

<sup>2</sup> Questa la motivazione dell'ordinanza, che ha altresì 'estromesso' dal processo (separando la relativa causa scindibile) l'altro sindaco originariamente convenuto Sergio TUCCI: " (...) **ritenuto** che, previa separazione, va senz'altro dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale fra le società attrici e Sergio TUCCI, il cui difensore ha ribadito in data odierna l'accettazione della rinuncia agli atti già ritualmente formulata dal convenuto in comparsa di risposta;

*che invece, attesa la dichiarazione di volerne profittare formulata ex art. 1304 co. 1° cod. civ. da tutti gli altri convenuti diversi dalla SOCIETA' DI PARTECIPAZIONI ALIMENTARI s.r.l. stipulante, appare opportuno che ogni pronuncia accertativa della sopravvenuta carenza di interesse ad agire contro la convenuta principale ad opera delle attrici sia resa dal Tribunale ai sensi di cui infra;*

**ritenuto altresì** che il carattere preliminare e potenzialmente assorbente (degli effetti) di tale dichiarazione, unitamente alla natura di puro diritto delle connesse questioni che le parti hanno dibattuto nelle memorie autorizzate depositate nel gennaio, marzo ed aprile del 2013 (...), consigli di rimettere immediatamente la causa in decisione ai sensi dell'art. 187 co. 2° cod. civ.;

*che ciò non esclude, come convenuto informalmente con le parti nel corso dell'udienza alla luce del contenuto del definitivo provvedimento di archiviazione emesso il 23/3/2012 dal G.i.p. presso il Tribunale di Milano a favore di Stefano TOMBETTI all'esito della opposizione presentata proprio da FERAX MERCHANT & SAPORITALIA S.p.A., che sia opportuno sin d'ora invitare il difensore di detto convenuto a depositare preventivamente in causa, e mettere così a disposizione del Tribunale e di tutte le altre parti, la relazione finale della consulenza tecnica disposta dal P.M. menzionata alla pag. 3 dell'ordinanza,"*

<sup>3</sup> D'innanzi, per brevità, SPA. Sempre per ragioni di stringatezza redazionale saranno in prosieguo talvolta denominate **FERAX** la FERAX MERCHANT S.p.A., **SI** la SAPORITALIA S.p.A. (già GENESIS S.p.A.), **DL** la D. LAZZARONI & C. S.p.A., e **NC** la NOVACITT HOLDINGS S.p.A., i cui soci ed amministratori convenuti saranno altresì riassuntivamente indicati come "i CITTERIO".

*Lainate (...) ove opera D.L., e a regolare le partite di debito/credito tra il gruppo Lazzaroni e la precedente controllante SPA;*

*(...) ad oggi non risulta ancora perfezionato il trasferimento della proprietà degli immobili e di alcuni marchi;*

*(...) sussistono pendenze e controversie tra le parti circa il saldo di posizioni creditorie di SPA nei confronti della Lazzaroni UNA Copr e di Ferax-Saporitalia quali garanti, nonché sul reale valore del Gruppo Lazzaroni al momento del trasferimento, sulla attendibilità e completezza delle informazioni fornite in sede di trattative, sulla regolarità dei bilanci e più in generale della gestione delle società del Gruppo Lazzaroni negli anni anteriori al 2007, sulla validità della clausola "call and put" di € 4.000.000,00 di minimo garantito inserita nei contratti del 2008, cui la vendita immobiliare è condizionata, sulla determinazione del prezzo di vendita degli immobili, sulla validità della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale di Saporitalia attraverso la quale SPA lamenta di esser stata il 21 luglio 2009 abusivamente estromessa dalla partecipazione del 10% in Saporitalia, sulla validità dell'approvazione di bilancio 2008 Saporitalia, sulla sospensione del versamento mensile di € 150.000,00 da Saporitalia a SPA a titolo di caparra per accumulo, sulla sussistenza del credito di SPA verso Lazzaroni USA Corporation, sulla legittimità delle operazioni gestorie compiute da SPA a da soci, amministratori e sindaci di questa o da questa nominati in D.L. e nelle società controllate nel periodo in cui era socio unico di DL, sia in sede di approvazione dei bilanci anteriori al 31.12.2008, che del consolidato fiscale;*

*(...) in conseguenza di ciò, sono attualmente in essere tra le parti le seguenti cause:*

*i.) **Causa R.G. 53043/2009 Tribunale di Milano, sez VIII civ.** (...) promossa da Ferax + Saporitalia contro SPA + 10 altri convenuti e 3 parti terze chiamate, con richiesta di risarcimento da parte delle attrici di € 30.000.000,00 nei confronti di SPA in solido con le altre parti convenute, nonché con domanda di condanna di quest'ultima a trasferire le due unità immobiliari a Saporitalia al prezzo determinato dalla perizia contrattuale di*

*Reddy's Group, e domanda riconvenzionale di SPA di pagamento di € 750.000,00 per cinque rate mensili non versate (...) e subordinata riconvenzionale di determinazione del prezzo degli immobili, in caso di trasferimento ex art. 2932 c.c. in € 10.000.000,00 (...) (...) iii) Causa R.G. 72120/2009 Tribunale di Milano Sez VIII civ. (...), promossa da SPA contro Saporitalia per impugnativa della delibera assemblea straordinaria 21.07.2009 e per impugnativa di bilancio di esercizio 2008, con domanda subordinata di risarcimento danni di € 5.000.000,00 (...)*

*(...) è ora intenzione delle parti (...) comporre e conciliare tutte le controversie tra le parti, definire e transigere le cause in essere, portare ad adempimento finale i contratti ancora in sospeso, comporre ed evitare l'insorgere di altre e nuove controversie di cui in premessa ovvero per qualsiasi altro titolo, ragione o causa, così definendo ogni rapporto".*

## B.2 Qualche considerazione merita già d'esser spesa.

Oggetto della transazione, poi pacificamente attuata in ogni suo aspetto anche a seguito della verifica di tutte le condizioni sospensive e della mancata verifica di quelle risolutive, è stata quindi l'intera operazione commerciale e finanziaria oggi *sub iudice*: comprensiva di tutti gli accordi collegati stipulati fra le parti per il passaggio della Lazzaroni (intesa questa in senso sostanziale come l'intera azienda e patrimonio di tutte le società facenti capo alla storica 'casa' di Lainate / Saronno nonché degli immobili strumentali di titolarità della SPA) dal Gruppo Citterio al Gruppo Ragosta; e di tutte le contrapposte pretese, anche risarcitorie, che dalle vicende pregresse a tale acquisizione nonché da quelle occorse in sede di trattativa o ancora all'esito della conclusione dell'affare complessivamente inteso ovvero infine nell'attuazione -da subito problematica- delle intese contrattuali, sono poi sorte.

Sotto tale profilo appare evidente che le parti, e segnatamente le attrici, coerentemente con la posizione assunta in giudizio, hanno mostrato di ritenere che l'intera vicenda, nelle sue distinte segmentazioni giuridiche contrattuali e processuali, era ed è nella sua sostanza economica unitaria: tanto da scegliere da un lato di dare compiuta attuazione

-sia pur, beninteso, *aliquid dando et aliquid retinendo*- a tutti i contratti a suo tempo conclusi, con particolare riguardo a quelli stipulati con le diverse scritture contrattuali del 26/2/2008 e le loro successive modificazioni, senza risolverne alcuno; e dall'altro, da dichiarare al punto **13.** della parte dispositiva della transazione "*adempiuti i contratti e estinte per avvenuto adempimento e/o per consensuale accordo tutte le obbligazioni ancora in essere tra le parti e di nulla altro più avere a che pretendere , neppure a titolo di risarcimento (...) tra esse per i fatti e i contratti di cui in premessa, ovvero per alcun altro titolo, direttamente o indirettamente o anche solo occasionalmente scaturente dai fatti di cui alle cause (...), espressamente dichiarando di rinunciare (...) ai relativi diritti anche in relazione alle controversie meramente potenziali o non ancora radicate in giudizio*".

**B.3** E che la vicenda negoziale fosse unitaria, lo attesta del resto lo stesso contenuto delle domande attoree nella loro formulazione originaria.

Basti pensare in proposito al paragrafo (16) della citazione ove, nel descrivere gli accordi del febbraio 2008 e i cinque contratti (il primo dei quali, di contenuto particolarmente complesso) in cui si sostanziarono<sup>4</sup> e nell'evidenziare i collegamenti espliciti ed impliciti fra di essi, si sottolinea:

- che il mantenimento di una partecipazione del 10% in GENESIS da parte di SPA aveva come scopo "*nell'equilibrio complessivo (...) garantire (alla Famiglia Citterio) il presupposto necessario alla partecipazione ai frutti del piano di investimento*" finanziato da FERAX,

---

<sup>4</sup> In estrema sintesi: 1. la scrittura privata che assorbiva tutta la negoziazione pregressa con gli atti contestualmente stipulati (fra i quali il trasferimento dell'intero capitale di DL a GENESIS S.p.A., poi SAPORITALIA, o il contestuale trasferimento a SPA del 10% del capitale di GENESIS), individuando altresì gli assetti del governo societario ed il meccanismo per i futuri aumenti di capitale dell'allora GENESIS; 2. il contratto preliminare di compravendita degli immobili di viale Italia e corso Europa di Lainate tra SPA e GENESIS; 3. l'accordo unico di '*Opzione di acquisto (call) e di vendita (put)*' tra FERAX MERCHANT S.p.A. e S.p.a. sul 10% di GENESIS; 4. una scrittura integrativa sulle modalità di esercizio dell'opzione put-call e del preliminare immobiliare (con il sistema della caparra ad accumulazione progressiva e la clausola in virtù della quale Genesis (titolare del diritto relativo al preliminare immobiliare) non avrebbe potuto acquistare gli immobili se prima (o almeno contestualmente) Ferax non avesse esercitato la propria opzione"; e infine 5. il contratto transitorio di comodato degli immobili di Lainate da SPA a D. LAZZARONI & C. S.p.A.

- che sempre nell'equilibrio economico-finanziario complessivo il prezzo minimo di (esercizio dell')opzione vicendevole per il rilievo del 10% residuo costituiva per SPA (e quindi per la sua controllante) l'utile minimo riservatole all'esito dell'intera operazione,
- ulteriormente rafforzato dalla previsione dell'intervenuto esercizio dell'opzione quale condizione sospensiva dell'acquisto del compendio immobiliare (gli stabilimenti di Lainate).

Del pari ai paragrafi 35 - 37, al fine di sostenere che i vizi del contratto principale (e in particolare il dolo decettivo, in termini di vera e propria truffa contrattuale, rimproverato alla controparte, al suo amministratore e alla sua controllante) non potevano che ripercuotersi anche sui contratti di opzione e di compravendita immobiliare, le attrici hanno insistito nel ribadire che *"creata nel rapporto di investimento FERAX - SPA una 'cornice contrattuale', i singoli ordini di contratto danno così vita ad altrettanti negozi avanti ad oggetto pattuizioni causalmente dipendenti dalla prima costruendo una struttura contrattuale a doppio livello"*, in cui:

- l'opzione, tutt'altro che secondaria, costituiva anzi *"quella parte di 'prezzo fisso' che il gruppo CITTERIO intendeva conseguire comunque vadano le cose dall'operazione di risanamento di D.L. (...), componente essenziale per realizzare l'inganno voluto"*;
- così come non erano a sé stanti la caparra ad accumulazione progressiva e la clausola condizionale di interdipendenza tra conclusione del contratto definitivo di compravendita degli immobili di Lainate ed esercizio dell'opzione, ma si inserivano nel complessivo disegno decettivo, perché *"anche la condizione è stata accettata sulla ovvia presupposizione giuridica che lo strike price (...) corrispondesse a quell'utilità destinata al Gruppo Citterio nelle intese originarie, in funzione degli investimenti previsti dal P[iano] d[i] S[viluppo] di D.L. e degli apporti richiesti al gruppo FERAX per il suo finanziamento"*;
- di modo che dalla dedotta *"invalidità (...) dei negozi preordinati discende de plano la (...) invalidità (...) della clausola"* condizionale *de qua*.

B.4 Ma se unitaria, sotto il profilo dell'intento pratico (e quindi della sostanza economico-finanziaria) e del collegamento giuridico, deve ritenersi l'intera operazione conclusa nel 2008 tra FERAX, SPA e GENESIS / SI, unitario è ontologicamente anche il danno che -nella prospettazione delle attrici- SPA ha causato loro con la propria condotta precontrattuale ed esecutiva; comportamento decettivo giuridicamente imputabile ad essa, ma ovviamente -per il meccanismo dell'impersonazione giuridica- concretamente posto in essere dalle persone fisiche che per essa trattarono (Stefano TOMBETTI), che concorsero con quest'ultimo (quale beneficiari ultimi) a convincere FERAX ad acquisire il Gruppo Lazzaroni (NC e per essa i suoi soci ed amministratori membri della famiglia CITTERIO), o che colpevolmente non vigilarono nella società *target* a svelare la falsità delle appostazioni contabili poi poste a base del Piano di Sviluppo e della Lettera di Intenti (i sindaci, e fra essi Stefania LAMANNA e Luca PIZIO rimasti in causa).

Nel momento in cui quindi FERAX, per i motivi che siano, si è determinata nell'estate del 2011 a chiudere tutte le partite e le controversie giudiziali aperte accordandosi per una attuazione transattiva di tutti i contratti in essere,

- mantenendo il contratto principale di acquisizione di DL;
- concordando (e pagando) l'importo minimo garantito nel contratto di opzione nella misura ridotta di € 2.000.000,00;
- concordando (e pagando per il residuo non ancora versato col meccanismo della caparra per accumulo) il definitivo prezzo di acquisto degli immobili di Lainate nella misura di € 6.550.000,00;
- pattuendo una scrittura confermativa dell'avvenuto trasferimento dei marchi già riferiti al Gruppo Lazzaroni,
- e rinunciando (come reciprocamente SPA, che pure ne aveva, ha rinunciato) ad ogni ulteriore pretesa a qualunque titolo anche risarcitorio,

ritiene il Collegio di dover concludere, alla luce di tutto quanto sin qui esaminato, che sia stato (anche) il danno lamentato ed azionato verso tutti i supposti condebitori solidali in questa causa ad esser dedotto ed estinto con la transazione, e per il suo intero.

Con il che i condebitori, aderendo tutti (nelle memorie depositate nel termine assegnato dal giudice istruttore all'udienza del 4/12/2012) alla predetta transazione con espressa dichiarazione di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304 co. 1° ultima parte cod. civ., si sono a loro volta efficacemente giovati -non appena ufficialmente cognita a seguito del deposito in quell'udienza della transazione stessa e dei tre contratti pubblici attuativi stipulati il 19/7/2012- di tale causa estintiva di ogni pretesa nei loro confronti

**C.** Obiettano le attrici che ciò non sarebbe possibile perché, con la clausola inserita al secondo periodo del punto **12.** della transazione del 4/8/2011, esse avrebbero espressamente dichiarato di voler proseguire *"i giudizi in corso nei confronti degli ex amministratori ed ex Sindaci di D.L. e della soc. S.P.A. ritenuti responsabili delle condotte che hanno determinato pendenze e controversie fra le parti circa il reale valore del Gruppo Lazzaroni al momento del trasferimento, sulla attendibilità e completezza delle informazioni fornite in sede di trattative, sulla regolarità dei bilanci e più in generale della gestione delle società del Gruppo Lazzaroni negli anni anteriori al 2007"*; rinunciando *"in ogni caso (...) a far valere il vincolo di solidarietà tra SPA e gli altri soggetti evocati in giudizio, nonchè al loro diritto ex art. 1299 comma 2 c.c. nel caso di insolvenza degli altri debitori"* e impegnandosi a *"tenere indenne SPA da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento che dovesse essere formulata in via di regresso o di surroga da parte dei soggetti nei confronti dei quali le Offerenti proseguiranno il giudizio"*.

**C.1** Qui si impone un chiarimento in diritto.

E' certo vero che, affinché un condebitore solidale possa esercitare il diritto riconosciutogli dall'art. 1304 co. 1° cod. civ., è necessario che la transazione del creditore (riconosciuto o che abbia chiesto l'accertamento giudiziale del proprio credito) con un altro condebitore abbia ad oggetto l'intero debito, poiché è solo la comunanza

dell'oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti.

Laddove l'ambito oggettivo e soggettivo dell'atto transattivo sia invece stato espressamente limitato alla sola quota interna del condebitore stipulante, l'effetto della transazione sarà unicamente che il debito si riduce dell'importo corrispondente alla quota transatta (*rectius*, proporzionalmente a quest'ultima), producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori; che di conseguenza rimangono obbligati nei limiti della loro quota<sup>5</sup>.

Ma è altrettanto vero che l'accertamento in merito alla circostanza se la transazione abbia avuto ad oggetto l'intero debito o soltanto la sua quota parte costituisce *questio facti* da condurre volta per volta sulla base delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.; onde, una volta che il giudice accerti che il debito sia stato considerato -e per l'effetto, ridotto o estinto- nella sua interezza, non potrà certo essere una diversa clausola pur espressamente inserita in transazione dal creditore ad impedire all'effetto estintivo di operare anche per gli altri condebitori che dichiarino di volersene avvalere: "*per l'ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre*"<sup>6</sup>.

C.2 Nel caso in esame, va anzitutto rilevato come la clausola sulla quale le società attrici vorrebbero fondare la limitazione oggettiva e soggettiva della transazione solo alla quota della condebitrice -peraltro principale- SPA faccia menzione, senza nominarli, dei soli ex amministratori e sindaci convenuti, e quindi di Stefano TOMBETTI, Stefania LAMANNA e Luca PIZIO; con il che, la questione non sembrerebbe neppure potersi porre -nel senso del loro pieno diritto ad approfittare della transazione- per NC e per le persone fisiche della famiglia CITTERIO.

<sup>5</sup> Cfr, in proposito, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16050 del 8/7/2009; e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25553 del 30/11/2011.

<sup>6</sup> Così, in motivazione, Cass. SS.UU., Sentenza n. 30174 del 30/12/2011.

Ma soprattutto, se anche si volesse derivare dalla non chiarissima formulazione della clausola (ove il danno, e il conseguente diritto risarcitorio, non sembra più neppure quello dedotto in causa ma quello derivato dall'aver causato "*pendenze e controversie tra le parti*" principali, e ove una espressa dichiarazione di limitazione oggettiva *intra quotam* manca), e in particolare dalla liberazione della solidarietà (pur poi contraddetta dalla garanzia rilasciata per l'eventuale regresso degli altri condebitori), un intento delle attrici di voler delimitare l'effetto della transazione nel senso da esse propugnato in causa, tutto quanto argomentato al precedente paragrafo **B.** induce a ritenere che, nonostante la dichiarazione inserita nel corpo del contratto da FERAX e SI, il debito risarcitorio scaturito dalla vicenda di causa e azionato anche nei confronti dei convenuti diversi da SPA sia stato considerato, ed estinto, per l'intero.

Ribadendo infatti quanto sopra già argomentato, la transazione del 4/8/2011:

- è stata conclusa con la debitrice principale ed unica controparte contrattuale SPA, e vi ha partecipato anche la DL di cui Tombetti era amministratore (come lo era stato di SPA durante la contrattazione ed attuazione degli accordi) e gli altri professionisti convenuti sindaci;
- ha avuto l'effetto espresso di dichiarare estinte per adempimento o mutuo accordo tutte le obbligazioni derivanti da tutti i contratti conclusi fra le tre parti contrattuali, anche di carattere risarcitorio, con pagamenti imputati all'esercizio dell'opzione *put* e il contestuale impegno a compravendere gli immobili aziendali al prezzo di € 4.500.000;
- ha comportato la rinuncia agli atti, ai diritti ed alle azioni esercitate in tutte le cause pendenti, compresa la presente;
- ha quindi definito l'intera vicenda sanando per il passato, il presente ed il futuro ogni pretesa connessa agli atti ed ai contratti in cui si è sostanziata la travagliata acquisizione del Gruppo Lazzaroni da parte del Gruppo Ragosta.

Tale essendo la sua portata ed il suo scopo, non può che ritenersi che essa abbia riguardato tutte e ciascuna delle controversie in essere e tutti e ciascuno dei diritti ivi agitati dalle parti, come del resto espressamente ai suoi punti **12.** e **13.**

Acquista pertanto un senso preciso la circostanza che, pur nel contesto di una transazione così dettagliata e tecnicamente articolata non sia stato indicato che essa riguardava la sola quota interna dell'obbligazione risarcitoria solidale imputabile alla SPA, espressione che non avrebbe avuto più senso alcuno nel momento in cui ogni rapporto è stato non semplicemente risolto ma definitivamente attuato con espresso riconoscimento di nulla più avere a che pretendere in conseguenza dell'intera operazione di acquisizione.

E quindi la pur espressa riserva delle attrici ivi proponenti di proseguire i giudizi in corso nei confronti degli *ex* amministratori ed *ex* sindaci di DL e della SPA, senza più menzione dei danni al cui risarcimento contestualmente FERAX & SI hanno rinunciato nei confronti della società di cui quelle persone erano stati organi, non può esplicitare effetto pregiudizievole alcuno nei confronti di tutti gli altri soggetti qui convenuti: né in particolare precludere loro di approfittare, come hanno fatto, della transazione stessa *ex* art. 1304 co. 1° cod. civ.

C.3 Ne consegue che, accogliendo l'eccezione preliminare di merito svolta da tutti gli altri convenuti, ogni diritto delle società attrici originariamente azionato (anche) nei loro confronti deve intendersi irrimediabilmente estinto in forza della transazione stipulata tra FERAX, SI e SPA il 4/8/2011 e definitivamente attuata il 19/7/2012; con conseguente assorbimento -anche nei confronti delle compagnie terze chiamate- di ogni altra questione anche preliminare, e superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria sul merito della causa.

**D.** Le dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione della stessa formulate dai difensori di FERAX MERCHANT S.p.A. & SAPORITALIA S.p.A. e della S.P.A. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo in attuazione del punto **12.** della transazione fra

loro stipulata, comporta che la causa fra essi pendente debba esser dichiarata estinta a spese -come concordato- totalmente compensate.

Le società attrici dovranno invece rifondere a tutti gli altri convenuti, ivi comprese le compagnie assicurative che Stefania LAMANNA e Luca PIZIO hanno dovuto chiamare in causa, le spese del processo; già regolate nei rispettivi provvedimenti reiettivi quelle relative al subprocedimento cautelare *ex art. 687 c.p.c.*

Esse -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012<sup>7</sup> e tenuto conto dell'esito della causa e dell'assenza di istruttoria- sono congruamente liquidabili:

quanto a Stefano TOMBETTI, nella misura di complessivi € 53.000,00;

quanto a Stefania LAMANNA e Luca PIZIO, nella misura di complessivi € 39.000,00 ciascuno;

quanto alla NOVACITT HOLDINS ed Enrico Maria CITTERIO, in complessivi € 30.000,00;

quanto ad Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO, in solidarietà attiva fra loro, nell'importo complessivo di € 30.000,00 ;

e quanto alle tre compagnie chiamate in causa, nella misura di € 15.000,00 ciascuna, oltre per tutti al rimborso del contributo previdenziale di categoria al 4% ed alla rivalsa dell'I.v.a. al 22%.

### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da FERAX MERCHANT e dalla SAPORITALIA S.p.A. nei confronti di tutti i convenuti con citazione passata alla notifica il 6/7/2009, nonché sulle domande proposte da Stefania LAMANNA e Luca PIZIO negli atti di chiamata notificati a GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., LLYD'S OF LONDON e CNA INSURANCE COMPANY Limited, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

**1. dichiara estinto** il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le attrici FERAX MERCHANT S.p.A. e SAPORITALIA S.p.A. e la S.P.A. s.r.l. in

<sup>7</sup> Prestandosi adesione sul punto a Cass. SS.UU. sent. n. 17406 del 12/10/2012.

liquidazione e concordato preventivo, a spese legali interamente compensate;

2. **preso atto** della dichiarazione di STEFANO TOMBETTI, STEFANIA LAMANNA, LUCA PIZIO, ENRICO MARIA CITTERIO e NOVACITT HOLDINGS S.p.A., e ALESSANDRA CITTERIO, ANTONIETTA CITTERIO, ELENA CITTERIO e PAOLO CITTERIO nonché, per quanto di ragione, di ASSICURATORI DEI LLOYD'S OF LONDON, GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A., e CNA INSURANCE COMPANY Limited, di voler profittare della transazione conclusa il 4/8/2011 da FERAX MERCHANT S.p.A. e SAPORITALIA S.p.A. con la S.P.A. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo, **rigetta** le domande tutte contro di essi proposte dalle società attrici;
3. **condanna infine** la FERAX MERCHANT S.p.A. e SAPORITALIA S.p.A., in via fra loro solidale, a rimborsare a tutti i convenuti diversi dalla S.P.A. s.r.l. in liquidazione le spese di lite, che **liquida**;

quanto a Stefano TOMBETTI, nella misura di € 53.000,00;

quanto a Stefania LAMANNA e Luca PIZIO, nella misura di € 39.000,00 ciascuno;

quanto alla NOVACITT HOLDINS ed Enrico Maria CITTERIO, in complessivi € 30.000,00;

quanto ad Alessandra, Antonietta, Elena e Paolo CITTERIO, nell'importo complessivo di € 30.000,00 ;

e quanto alle tre compagnie assicurative chiamate in causa, nella misura di € 15.000,00 ciascuna,

oltre per tutti al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 novembre 2013

il Giudice estensore  
Guido Vannicelli

il Presidente  
Marianna Galioto